

ACC 10000/146/535

091.465 8

WAGES - PENITENTIARY EMPLOYEES

NOV. 1943 - JUNE 1944

Modulatio
G.G.a c. 402MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIADIREZIONE
DEL
CASA RECLUSIONE-PROCIDA

Nu. 593 Cit. 2 Fasc. 12 Lett.

Risposta alla lettera
del 30 Maggio u.s./
Ufficio Num.

Allegati N. 23

Oggetto/ Stipendi ed altri assegni corrisposti
attualmente al Personale dipendente
da questo Ufficio.In pronto riscontro alla nota sopraindicata, ed
in ordine allo schema in essa contenuto, si comunica:1 e 2) Stipendio lordo attuale e supplemento di servizio attivo - A norma delle tabelle contenute nel
Prontuario del Ministero di Grazia e Giustizia, edizione
1940, che si uniscono in copia, e nota nominativa di questo Personale Amministrativo, alleg. A.3) Assegno temporaneo di guerra - A norma della nota
del Ministero delle Finanze in data 22 luglio 1941
Allegato B.4) Aggiunta di famiglia - A norma delle tabelle di cui al n. 1 e 2 ed alla nota nominativa Allegato A.
./..

Modello N. 25 (Carceri)

" 51 (Riformata)

Proceda addi 23/6 1944

Quali assegni mi vengono
riscossi dal personale di custodia?
Altri coperti altri no?

E per il personale aggiuntivo?

L'aggiunta di famiglia è in
che stato?Alla
COMMISSIONE ALBERATA DI
CONTROLLO

Via Roma, 148

N A P O L I

4897

- 5) Indennità di bombardamento e di allarme - A norma degli allegati C - D - E - F - G - H - I - L.
- 6) Premio mensile ecc. (vedi allegato n. 7)
- 7) Gratificazione periodiche -
- a) Premio operosità e rendimento - vedi allegati M - N - O
 - b) Tredicesima mensilità - Non è mai stata corrisposta al Personale dipendente da questo Ufficio -
- 8) Compensi vari - Come sopra (lettera B)
- 9) Altri compensi corrisposti al Personale ecc.
- 1°) Indennità missione
 - 2°) " chilometrica
 - 3°) " trasferimento o trasloco
(Vedi gli allegati P - Q)
 - 4°) Indennità vestiario
 - 5°) " alloggio
 - 6°) Soprassoldo annesso al distintivo di merito
 - 7°) Indennità di caroviveri
(Vedere le tabelle prontuario di cui al n. 1 e 2)
- 10) Premi di nuzialità e natalità - Vedi allegati Z/1 e Z/2.
- 11) Lavoro straordinario - Questo personale non ha mai svolto lavori straordinari remunerativi.
- 12) Lavoro serale notturno - Vedi al n. 11.
- 13) Aumento disposto dall'ordine regionale n. 2
(vedere gli alleg. C - D - E - F - G - H - I - L)
- 14) Diritti vari - Nessun diritto del genere viene corrisposto a questo Personale.
- 15) Ritenute - Vedere le tabelle prontuario indicate al n. 1 e 2 -
- 16) Si invia l'elenco numerico richiesto (All. R)
- 17) Copia del Regolamento organico (allegato S)
- 18) Oltre gli assegni sopraindicati questo Personale fruisce dell'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra di cui al n. 3, giusta R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610, e all. T - U - V, nonché dell'aumento dell'agg.famiglia, di cui al n. 4, previsto 24.3.41 - n. 203 (vedere alleg. B).

IL DIRETTORE DEL PENITENZIARIO

a) scrivere la denominazione o la sede dell'ufficio cui appartengono i titolari ai quali sono dovuti gli stipendi e gli altri assegni fissi.

b) La nota deve pervenire all'intendenza di finanza non più tardi del giorno 15 di ciascun mese. Quando invece deve rimettersi ad un ufficiale pagatore deve spedirsi in tempo perché giunga il 15 di ogni mese. Essa nota deve essere scritta con nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni a sorta alcuna. La nota non può contenere assegni fissi imputabili a più capitoli del bilancio o titolari di un medesimo ufficio che abbiano residenza in diverse comuni, occorrendo tante note separate quanti sono i vari capitoli del bilancio e le diverse località di residenza dei titolari.

Se presso la Magistratura o l'Ufficio governativo vi fossero addetti magistrati o impiegati in disponibilità di servizio dovrà essere compilata per essi apposita nota quando i loro assegni siano riscossi o carica di dare sui capitoli del bilancio. I documenti che, in virtù delle disposizioni ed istruzioni in vigore, debbono secondo i casi essere posti a corredo della presente nota verranno indicati nella colonna 10.

c) Se vi è persona incaricata, a norma dell'art. 78, del Regolamento di contabilità generale di riscuotere e dar quietanza per i titolari, s'indicherà il nome, cognome, e qualità di essa; se non vi è questa persona, sarà invece scritto di essi titolari e verranno per conseguenza cancellata le parole incaricato ecc.

Una per ciascuna persona fosse incaricata di riscuotere, dar quietanza solamente per alcuni e non per tutti i titolari dello stesso ufficio, occorre compilare due distinte note o farla chiaramente risultare nella nota stessa perché i contabili ritirino la regolare quietanza da chi spetta di farla.

d) Scrivere al mandato o alla nota secondo il caso.

e) Scrivere in tutte le lettere la somma delle colonne 7, 8 e 9.

f) Indicare la località in cui deve essere eseguito il pagamento.

g) Se la nota dopo essere stata ammessa a pagamento per essere ridotta, il Direttore del Tesoro dovrà far risultare la riduzione stessa a piè dell'ordine consolidandola con la sua ratificazione.

Mod. N. 50 C. G.

(Art. 388 e 390 del Reg. di cont. gen. 23 maggio 1924 n. 827)

MINISTERO di *Giustizia e Istruzione*a) CASA DI RECLUSIONE DI PROCIDA

NOTA NOMINATIVA b)

dei titolari in servizio del suddetto Istituto di Pena
ai quali sono dovuti pel mese di luglio
194 9 gli stipendi e gli altri assegni fissi, entro indicati, da
pagarsi mediante quietanze es. titolari

incaricato di riscuotere e dar quietanza
per tutti i titolari medesimi, giusta il relativo atto di autorizzazione
unito (d) _____ pel pagamento degli
stipendi del mese di _____

IL DIRETTORE DEL TESORO

Veduta e riconosciuta regolare la presente Nota per le somme totali
nette da ritenute, sotto indicate;

Esercizio 19 _____ 19 _____

Cap. _____ Stipendi - L. (e) _____

TOTALE ... L. _____

Ordina il pagamento delle somme (s) Prov. Ufficio Postale

A _____, addì _____

194

IL DIRETTORE DEL TESORO

(g) _____

<i>Spese di famiglia</i>	<i>Spese tempo- raneo di guerra</i>	<i>Spese del 10%</i>	SOMMA TOTALE netta da pagarsi al titolare	QUIETANZA	ANNOTAZIONI
10	11	12	13		
124-	225-	127-	3224-		
124-	225-	1356-	3628-		
148-	225-	928-	2254-		
173-	225-	888-	2044-		



Si certifica

Roma, 15.5.1944

H. Antonio Galatola

4893

Allegato N. B

Ministero delle Finanze

Roma, 22 Luglio 1941 - XIX

Ragioneria Centrale dello Stato

Ragioneria Centrale

presso il Ministero di Grazia e Giustizia

Dir. 2^a Sez. 1^a

Prot. N. 391. C. degli Istituti di Previdenza e di Rente

V. 2-2

Alla Direzione

Giucida

Oggetto: Applicazione R. D. L. 14 Luglio 1941 - XIX N. 545.

Con R. D. L. 14 Luglio 1941 - XIX N. 645 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 corrente in aggiunta alle competenze in vigore è stato concesso con decorrenza 1^o Luglio 1941 - XIX un assegno temporaneo di guerra, ai dipendenti delle Amministrazioni Statali, di grado non superiore all'8^o nella misura:

Del 20% sulle prime L. 800 lorde annue, e del 10% sulle rimanenti fino a L. 9.400. Detti aumenti ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo compite sullo stipendio, supplemento servizio attivo, paga ed aumento paga al personale di custodia, sulla retribuzione agli incaricati stabili (mici, capellani ecc.); sulla paga, al personale salariato permanentemente nei riguardi del quale il computo dell'aumento deve essere calcolato su 365 giorni annui; sulla paga al personale salariato temporaneamente.

Il comando deve essere fatto sulla base di 390

Magistrato Centrale
presso il Ministero di Grazia e Giustizia

Dir. 2^a Sez. 1^a
Prot. N. 397.C.
V. 2-2

Alla Direzione
degli Istituti di Penitenza e
di Reclusione

Giucida

Oggetto: Applicazione R. D. L. 14 Luglio 1941 - XIX N. 645.

Con R. D. L. 14 Luglio 1941 - XIX N. 645 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 corrente in aggiunta alle competenze in vigore è stato concesso con decorrenza 1^o Luglio 1941 - XIX un assegno temporaneo di guerra, ai dipendenti delle Amministrazioni Statali, di grado non superiore all'8^o nella misura:

Del 20% sulle prime L. 4.800 base annua, e del 10% sulle rimanenti fino a L. 9.400. Dette aumente ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo comprese sulle stipendio, supplemento servizio attivo, paga ed aumento paga al personale di custodia, sulla retribuzione agli incaricati stabili (mici, cappellani ecc.); sulla paga, al personale sala reale permanente nei riguardi del quale il computo dell'aumento deve essere calcolato su 365 giorni annui; sulla paga al personale salariato temporaneo e quinquennale, il cui computo deve essere fatto sulla base di 300 giorni annui.

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari; le indennità temporanee mensili di caso simili e quote supplementari; i

sopraassolti ed altri assegnati a titolo di uso viventi, è elevato del 40% in base all'art. 1 del R. D. L. 24 marzo 1941 n. 293, al 55%.

a) per il personale degli agenti di custodia, per gli incaricati che bili assistiti ai pubblici servizi (medici, cappellani ecc.) per il personale salariato permanente;

b) del 100% per salariati temporanei e giornalieri.

In attesa delle relative tabelle i Direttori degli stabilimenti carcerari sono autorizzati a provvedere dal mese in corso al computo e alla corrispondenza degli aumenti stessi sulle competenze al personale.

Detti aumenti, assegnati temporanei ed aggiuntiva di famiglia ed insensibilità carceraria, dovranno essere distintamente contabilizzati in volume separato cui modelli 366 bis (stato nominativo della paghe ecc.) - Analoghi criteri dovranno essere adottati nella compilazione dei rubrici da inviare a questa Ragioneria Centrale.

Si gradirà comunicazione al riguardo.

Il Direttore Capo della Ragioneria
 (firma illegibile)

Proceda. n. 24.5.144

NEE COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO



(firma illegibile)

Allegato N. C.

Direzione Centrale Carceri
~ Napoli ~

Prot. N. 1450

Addì 19 dicembre 1943

A tutte le Direzioni degli Stabilimenti Carcerari
delle Province di
Napoli ~ Avellino ~ Benevento

Oggetto: Aumento competenze al personale.

Con dipendenza dell'art. 1 dell'Ordinanza Regionale N. 2 del Governo Militare Alleato per la sistemazione provvisoria degli sfidanti ai dipendenti dello Stato con decorrenza 1° corr., si dispone:

1) poiché tutte le competenze di paga al personale di custodia e aggregato formano parte integrante della paga stessa, per la fine del corrente mese - così per quelli in servizio - si compili nominalmente lo stato nominativo di paga fino a col. 16 (totale); in questo totale si applichi il 50% per le prime 1000 lire, il 60% per seconde 1000 lire ed eventualmente il 50% sulle terre 1000 lire, se quando il complessivo aumento steso in una colonna successiva per poi formare un unico totale a col 19;

2) sull'importo della col. 20 si applichi una delle percentuali predette secondo che il carceriere rientri nelle prime o nelle seconde 1000 lire del totale delle colonne 16 e 20, seguendo l'aumento steso in successiva colonna ed il totale complessivo a col. 23; (E' ovvio infine, che la col. 24 indi =

4893

Prot. N° 1450

Adde 19 dicembre 1943

A tutte le Divisioni degli Stabilimenti Carcerari
delle Province di
Napoli - Avellino - Benevento

Oggetto: Aumento competenze al personale.

Con dipendenza dell'art. 1 dell'Ordinanza Regionale N° 2 del Governo
Militare Alleato per la sistemazione provvisoria degli stipendi ai dipendenti dello
Stato con decorrenza 1° corr., si dispone:

1) poiché tutte le competenze di paga al personale di custodia e aggregato
formano parte integrante della paga sterna, per la fine del corrente mese - così
per quelli successivi - si compili nominalmente lo stato nominativo di paga
fino a col. 16 (totale); in questo totale si applichi il 40% per le prime 1000 lire,
il 60% per seconde 1000 lire ed eventualmente il 30% sulle terre 1000 lire, e -
quando il complessivo aumento steso in una colonna successiva ¹⁸⁹³ per far
mancare un unico totale a col. 19;

2) sull'importo della col. 20 si applichi una delle percentuali predette
secondo che il caroviveri rientri nelle prime o nelle seconde 1000 lire del
totale delle colonne 16 e 20, segnando l'aumento steso in successiva
colonna ed il totale complessivo a col. 23; (E' ovvio infine, che la col. 24 indi-
chi il totale delle colonne 19 più 23).

3) in attesa di precise disposizioni, si corrispondano l'indennità di allarme
ed il premio di operosità nella normale misura senza il predetto aumento.

Proceda. li 22.6.44

PER COPIA CONFORME

AL SEGRETARIO

Mazzotta



Il Direttore Centrale
ft. Gen. Col. E. Bonanni

Direzione Centrale Carceri

Napoli

N° 251h di prot.

data 1h gennaio 1944

Istituto di Pena di Pisciotta
all. 1.

a tutte le Direzioni degli
Istituti Carcerari della Provincia di
Napoli

Oggetto: Indennità di cui all'art. 2 del R. D. L. 16 Dicembre 1942 n° 1947.

Si allega copia della circolare n° 3 del 11 corrente della R. P. e
fatura di esportazione (Ragioneria n° 25191) con la quale è stato disposto:

a) L'aumento del 40% ecc. sulle indennità di allarme dal 1° Dicembre 1943
indipendentemente da quello sulle altre competenze, continuando a corrispondere
la indennità stessa senza tener più conto dei due mesi dopo l'ultima
menzione;

b) L'estensione di detto beneficio dal 1° gennaio 1944 anche a coloro che prestano
servizio nei comuni della Provincia non dichiarati soggetti ad offerta nemica.
Per l'aumento del 40% ecc. si precisa che esso va calcolato sul lordo,
prima della trattenuta della maggiorazione del 12,5% sull'assegno temporaneo
di guerra, e che sul totale vanno sottratte prima la setta maggiorazione e poi
tutte le altre ritenute fiscali.

Si accusi ricevuta della presente.

4892

Il Direttore Centrale

N° 2514 di prot.

Istituito in Roma di Racchia
all. 1.

del 1° gennaio 1944

A tutte le Direzioni degli
Istituti Governativi della Provincia di
Napoli

Oggetto: Indennità di cui all'art. 3 del R. D. L. 16 dicembre 1942 n° 1947.

Si allega copia della circolare n° 3 del 11 corrente della R. Pra-
fettura di Napoli (Ragioneria n° 20/91) con la quale è stato disposto:

a) l'aumento del 70% ecc. sulle indennità di allarme dal 1° dicembre 1943
independentemente da quello sulle altre competenze, continuando a corrispondere
la indennità stessa senza tener più conto dei due mesi dopo l'ultima
menzione;

b) l'estensione di detto beneficio dal 1° gennaio 1944 anche a coloro che prestano
servizio nei comuni della Provincia non dichiarati soggetti ai effetti militari.

Per l'aumento del 70% ecc. si precisa che esso va calcolato sul lordo,
prima della trattativa della maggiorazione del 125% sull'assegno temporaneo
di guerra, e che sul totale vanno sottratte prima la detta maggiorazione e poi
tutte le altre ritenute fiscali.

Si accusi ricevuta della presente.

4892

Il Direttore Centrale

F.to Emile Bonanni

Proceda. N° 2514

DELLA COPIA CONFORME

AL SEGRETARIO

[Signature]



Allegato N. 2

R. Prefettura di Napoli

Div. Rag. N. 20761

Napoli, 11 gennaio 1948

Circolare N. 2 urgentissima

Oggetto: Indennità di cui al R. D. L. 15-12-1942 N. 1498.

1°) A tutti gli Uffici Pubblici della Città di Napoli
2°) al Commissario Prefettizio dell'Amministrazione Prov. Napoli
3°) al Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni

della Provincia (anche per comunicazione alle
istituzioni di Assistenza e Beneficienza di
2° classe)

4°) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni
di Assistenza e Beneficienza di 1° classe della Città
e Provincia di Napoli

5°) All'Ingegnere Capo del Genio Civile di Caserta

6°) Al Capo Compartimento di Viabilità dell'A.A.S.S. Caserta

7°) All'Ente Autonomo del Volturno di Napoli

Il Governo Militare Alleato, aderendo a conforme proposta da me rivolta, ha disposto che la indennità di cui all'art. 2 del R. D. L. 15-12-1942 N. 1498 venga corrisposta un aumento del 40% sulle prime mille lire, e del 50% sulle seconde mille lire ecc. a decorrere dal 1° dicembre u.s.. Tale aumento va calcolato e se dovuto e cioè senza relazione con quelle venute sugli assegni fino con l'ordine Razionale N. 2 del prefetto Comandante e pertanto, non

Circolare N. 2 urgentissima

Oggetto: Indennità di cui al R.D.L. 15-12-1942 N. 1498

1°) A tutti gli Uffici Pubblici della Città di Napoli
2°) Al Commissario Prefettizio dell'Amministrazione Prov. Napoli

3°) Al Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia (anche per comunicazione alle istituzioni di Assistenza e Beneficienza di 2° classe)

4°) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficienza di 1° classe della Città e Provincia di

5°) All'Ingegnere Capo del Genio Civile di

6°) Al Capo Compartimento di Viabilità dell'A.A.S.S.

7°) All'Ente Autonomo del Vicinato di

Napoli

Caserta

Caserta

Napoli

Il Governo Militare Alleato, aderendo a conforme proposta da me rivolta, ha disposto che la indennità di cui all'art. 2 del R.D.L. 15-12-1942, N. 1498 venga corrisposta un aumento del 70% sulle prime mille lire, e del 50% sulle seconde mille lire ecc. a decorrere dal 1° dicembre u.s.. Tale aumento va calcolato e se stabile e cioè senza relazione con quelle concessi sugli assegni fissi con l'ordine Regionale N. 2 del prefetto Comandante, e, pertanto, non va comprese nel limite massimo di lire 1900 di cui all'art. 4 del prefetto ordine. - In considerazione, però, del grave disagio economico sopportato dallo stato di guerra in questa Provincia, lo stesso A. M. G., ha disposto per la corrispondenza dell'indennità di cui sopra sia continuata, anche

Sopra i due mesi dell'ultima spesa bellica, per quelle categorie di personale per le quali sia cessata o vada a cessare al termine di detto periodo. -

Per le stesse considerazioni è stato, altresì, disposta con decadenza 1° Gennaio 1944 la mensilità in parola venga corrisposta ai dipendenti stabili, parastabili e degli Enti ausiliari che prestano servizio in Ufficio avente sede in Comuni della Provincia non colpiti da azioni belliche. - Restano peraltro ferme tutte le altre disposizioni contenute nel R. D. L. 15-12-1942, A. 1498 e nelle istruzioni oggetto della circolare 9-3-1943 n. 9996-2694 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pregasi seguire ricevuta della presente. -

Il Prefetto

45 Cavalieri

Direzione delle Carceri Giudiziarie di Napoli (Regionale)

Napoli, 15 gennaio 1944
P.C.C.

Il Segretario

75 (firm. illegibile)

Quella, li 20.6.1944.

per copia conforme

DAL SEGRETARIO



Scappato

1. Gennaio 1944 la medesima in persona di
stabili, parastabili e degli Enti ausiliari che prestano servizio in Ufficio
avute sede in Comuni della Provincia non colpiti da azioni belliche. -
Restano peraltro ferme tutte le altre disposizioni contenute nel R. D. L. 16-12-
1942, N. 1498 e nelle istruzioni oggetto della circolare 9-3-1943, N. 9996-2694 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pregasi segnare ricevuta della presente...

Il Prefetto

45 Cavalieri

Direzione delle Carceri Giudiziarie di Napoli (Rogginale)

Napoli, 15 gennaio 1944

P.C.C.

Il Segretario

45 (firm. illegibile)

Diaccia, li 20.6.44

PER COPIA conforme

AL SEGRETARIO



Il Segretario

Direzione Centrale Carzari

Napoli

addi, 21 gennaio 1944

Prot. n. 2844 di prot.

Alla

Direzione Casa Penale di

Provincia

Oggetto: Insuntità di cui all'art. 2 del R.D.S. 16.12.42, u. 498.

S'insuntità in oggetto deve essere corrisposta da ogni singola Direzione, anche per il personale amministrativo, con imputazione sulle appositi capitoli 61 Bis e con richiesta dei fondi a questa Centrale Ufficio simultaneamente a come viene effettuato per il Cap. 9 (premi di operosità e censimenti), in modo sempre preventivamente il prospetto per il rit. e la relativa autodenuncia.

Il Direttore Centrale

ft. Emulo Brusini

Per copia conforme

Provincia. Li 20 giugno 1944

Il Segretario



18660

Prot. n. 2844 di prot.

Alla

Direzione Casa Penale di

Bozola

Oggetto: indennità di cui all'art. 2 del R.D.S. 16.12.942, u. 1498.

L'indennità in oggetto deve essere corrisposta da ogni singola Direzione, anche per il personale amministrativo, con imputazione sulle apposite capitole 61 Bis e con richiesta dei fondi a questo Centrale Ufficio simultaneamente a come viene effettuato per il Cap. 9 (premi di operosità e rendimento), individuando sempre preventivamente il prospetto per il rist e la relativa autorizzazione.

Il Direttore Centrale

R. Eusebio Brusani

Per copia conforme

Bozola, li 20 giugno 1944

Il Segretario

[Signature]

14894

Direzione Centrale Carzari

Napoli

Prot. n. 3205

Risposta alla lettera N. 161 del 30 cozz.

Alla Direzione

Casa Penale di

Pravota

Oggetto: indennità di allarme.

L'indennità di allarme è giornaliera e va usata detratte quindi le giornate di assenza arbitraria, quelle per malattia, ecc.

Nel caso di missione fuori sede, la indennità giornaliera di missione va ridotta ai 2/3, cioè alla differenza del terzo già percepito.

La trattamento del 125% non deve essere maggiorato del 10%.

Il Direttore Centrale

f.5 Ernesto Bonanni

Per copia conforme

Pravota, li 18 giugno 1944

Il Segretario



[Signature]

4889

Allegato N. 1

li, 31.1.1944

Olla Direzione

Cassa Penale di

Provincia

Oggetto: indennità di allarme.

L'indennità di allarme è giornaliera e viene data alle
quindi le giornate di assenza arbitraria, quelle per malattia, ecc.

Nel caso di missione fuori sede, la indennità giornaliera
di missione va ridotta di 2/3, cioè alla differenza del terzo già
percepito.

La trattamento del 125% non deve essere maggiorato
del 10% =

Il Direttore Centrale

L. Eusebio Bonanni

Per copia conforme

Provincia, li 18 giugno 1944

Il Segretario
[Signature]



1889

Direzione Centrale Carcere

Napoli

addì 3 marzo 1944

Prot. n. 4553

Allegati: uno

Alla Direzione della Casa Penale

Piccida

Oggetto: Indennità di cui all'art. 3 del R. D. L. 16/12/1942 di 1498 -

Con circolare n. 26 del 24 febbraio scorso (n. 20781/2 prot.), la Prefettura di Napoli comunica l'interpretazione che il Comandante della 3^a Zona del Governo Militare Alleato ha fatto conoscere di dover dare all'art. 1 dell'ordinanza Regionale n. 2 circa l'aumento sugli stipendi e sui salari ai dipendenti dello Stato.

Pertanto, l'aumento del 40, del 60, del 80, del 100 e del 120% va computato anche sull'indennità di cui all'art. 3 R. D. L. 16/12/1942 di 1498 (indennità di allarme) non più come a sé stante, inquanto la predetta indennità deve considerarsi in aggiunta (per ultimo) agli altri assegni fissi già ammessi all'aumento, e perciò è stato disposto il recupero in 10 rate di quanto corrisposto in più nei mesi di dicembre 1943 e gennaio 1944.

Premesso quindi, che l'aumento stesso sugli stipendi viene calcolato sul l'ufficio Provinciale del Carcere nel modo seguente: 4888
il totale annuo lordo dello stipendio, del servizio attivo, dell'aggiunta di famiglia (compreso l'aumento 65%) e dell'assegno temporaneo di guerra (compreso la maggiorazione 125%). Salvo che si riteranno dalle note modello rilasciate dal predetto Ufficio provinciale del Carcere, viene diviso per 12, e su questo lordo mensile viene computato l'aumento lordo mensile del 40, 60, 80, 100 e 120% del quale si sottraggono le ritenute fiscali;

di altro un tantino in più per la indennità da corrispondere.

Oggetto: Indennità di cui all'art. 3 del R. D. L. 16/12/1942 of 1498 -

Con circolare n° 26 del 24 febbraio scorso (n° 20781/2 prot.), la Prefettura di Napoli comunica l'interpretazione che il Comandante della 3^a Zona del Governo Militare Allenteo ha fatto conoscere di dover dare all'art. 1 dell'ordinanza Regionale n° 2 circa l'aumento sugli stipendi e sui salari ai dipendenti dello Stato.

Pertanto, l'aumento del 40, del 60, del 80, del 100 e del 120% va computato anche sull'indennità di cui all'art. 3 R. D. L. 16/12/1942 n° 1498 (indennità di allarme) non più come a sé stante, inquanto la predetta indennità deve considerarsi in aggiunta (per ultimo) agli altri assegni fissi già ammessi all'aumento, e perciò è stata disposto il recupero in 10 rate di quanto corrisposto in più nei mesi di dicembre 1943 e gennaio 1944.

Permesso quindi, che l'aumento stesso sugli stipendi viene calcolato sul -
4888

l'Ufficio Provinciale del Tesoro nel modo seguente:
il totale annuo lordo dello stipendio, del servizio attivo, dell'aggiunta di famiglia (compreso l'aumento 65%) e dell'assegno temporaneo di guerra (compreso la maggiorazione 125%), dati che si rilevano dalle note modello rilasciate dal predetto Ufficio provinciale del Tesoro, viene diviso per 12, e su questo lordo mensile viene computato l'aumento lordo mensile del 40, 60, 80, 100 e 120% del quale si

settraggono le ritenute fiscali;

si allega un prospetto modello per la indennità da corrispondersi, e si dispone quanto appresso:

per i funzionari, si seguirà a col. 9 lo stipendio mensile lordo quale risulterà dal calcolo sopra indicato;

Direzione Centrale Carzoni

Napoli

Allegato N. 1

addi, 15 aprile 1944

Prot. n. 5528

el. p. u. 154

del 3 corrente

Alla Direzione

Cassa Penale

Proceda

Oggetto: Indennità di cellare.

Stante alla Circolare della Presidenza del Consiglio citata nella lettera sopra indicata, oltre in caso di malattia si deve tenere conto dell'esclusione alla corrispondenza dell'indennità di cellare oltre il 1° mese, ma in questo caso la circolare stessa dispone immediatamente dopo (o comunque senza aspettare o retroattività) che cioè anche in caso di assenza per malattia con assegni ridotti si perde il diritto alla indennità.

Per tutte indistintamente le altre assenze, quindi, non si ha diritto all'indennità.

Il Direttore Centrale

f.5 Ernesto Bonomi

Per copia conforme

proceda, li 20 giugno 1944

Il Segretario

1887

2216

Prot. n. 5398
rif. p. u. 154
del 3 corrente

Alla Direzione
Casa Penale
Pracida

Oggetto: Indennità di alloggio.

Stante alla Circolare della Presidenza del Consiglio citata nella lettera sopra indicata, si tiene in conto di utilità si deve tenere conto dell'esclusione alla corrispondenza dell'indennità di alloggio oltre il 1° mese, ma in questo caso la circolare stessa dispone immediatamente dopo la consegna della stessa a ritirarla. Le cui anche in caso di espense per utilità con assegni ridotti si perde il diritto alla indennità.

Per tutte indistintamente le altre espense, quindi, non si ha diritto all'indennità.

Il Direttore Centrale
F. S. Ernesto Bonanni

Per copia conforme

Pracida, li 20 giugno 1944

Il Segretario
Mazzato



1887

Direzione Centrale Carceri

Napoli

Addì 3 marzo 1944

Prot. N° 4653

Allegati: uno

Alla Direzione della Casa Penale

PiccidaOggetto: Indennità di cui all'art. 3 del R. D. L. 16/12/1942 di 1492.

Con circolare N° 25 del 24 febbraio scorso di 20781/2 prot., la Prefettura di Napoli comunica l'interpretazione che il Comandante della 3^a Zona del Governo Militare Allievo ha fatto conoscere di dover dare all'art. 1 dell'ordinanza Regionale N° 2 circa l'aumento sugli stipendi e sui salari ai dipendenti dello Stato.

Perbante, l'aumento del 70, del 60, del 30, del 20 e del 10% va computato anche sull'indennità di cui all'art. 2 R. D. L. 16/12/1942 di 1498 (indennità di allarme) non più come a sé stante, inquanto la predetta indennità deve consistere in aggiunta (per ultimo) agli altri assegni fissi già ammessi all'aumento, e perciò è stato disposto il recupero in 10 rate di quanto corrisposto in più nei mesi di dicembre 1943 e gennaio 1944.

Bemesso quindi, che l'aumento stesso sugli stipendi viene calcolato dal l'ufficio Provinciale del Tesoro nel modo seguente:

4888

il totale annuo lordo dello stipendio, del servizio attivo, dell'aggiunta di famiglia (compreso l'aumento 65%) e dell'assegno temporaneo di guerra (compresa la maggiorazione 125%). Dati che si rilevano dalle note modello rilasciate dal prefetto Ufficio provinciale del Tesoro, viene diviso per 12, e su questo lordo mensile viene computato l'aumento lordo mensile del 70, 60, 30, 20 e 10% Sal quale si sottraggono le ritenute fiscali;

Allegati: uno

Alla Direzione della Casa Reale

Preceda

Oggetto: Indennità di cui all'art. 3 del R. D. L. 16/12/1942 di 1492 -

Con circolare di 26 del 24 febbraio scorso di 20781/2 prot., la Prefettura di Napoli comunica l'interpretazione che il Comandante della 3^a Zona del Governo Militare Alleato ha fatto conoscere si dover dare all'art. 1 dell'ordinanza Regionale di 2 circa l'aumento sugli stipendi e sui salari ai dipendenti dello Stato.

Pertanto, l'aumento del 40, del 50, del 30, del 80 e del 10% va computato anche sull'indennità di cui all'art. 3 R. D. L. 16/12/1942 di 1492 (indennità di allarme) non più come a sé stante, inquanto la predetta indennità deve considerarsi in aggiunta (per ultime) agli altri assegni fissi già ammessi all'aumento, e perciò è stato disposto il recupero in 12 rate di quanto corrisposto in più nei mesi di dicembre 1943 e gennaio 1944.

Permesso quindi, che l'aumento stesso sugli stipendi viene calcolato dal l'Ufficio Provinciale del Tesoro nel modo seguente: **4888**

il totale annuo lordo dello stipendio, del servizio attivo, dell'aggiunta di famiglia (comprensivo dell'aumento 65%) e dell'assegno temporaneo di guerra (comprensivo della maggiorazione 135%). Salvo che si riteranno dalle note modello rilasciate dal predetto Ufficio provinciale del Tesoro, viene diviso per 12, e su questo lordo mensile viene computato l'aumento lordo mensile del 40, 50, 30, 80 e 10% del quale si sottraggono le ritenute fiscali;

si allega un prospetto modello per la indennità da corrispondersi, e si dispone quanto appresso:

per i funzionari, si seguirà a col. 9 lo stipendio mensile lordo quale risulterà dal calcolo sopra indicato;

per gli altri (compresi i Comandi e Capigruppi, per uniformità e semplicità di conteggio), si seguirà a col. 9 lo stipendio e gli assegni e la paga, al netto quali risultano nel mese corrispondente dagli stati di paga;

a col. 10 si calcolerà l'aumento del 70, il 70, del 50, del 30, del 20 e del 10% su quella parte della mensilità che aggiunta allo stipendio e paga di cui a col. 9, raggiungerà rispettivamente le prime, le seconde, le terze, le quarte e le quinte mille lire, mentre sulla parte rimanente della mensilità stessa si calcolerà rispettivamente il 50, il 30, il 20 e il 10% secondo che rientrerà nelle seconde, nelle terze, nelle quarte e nelle quinte mille lire, oltre le quali non va più calcolato aumento di sorta dovendosi corrispondere l'aumento stesso fino a L. 5000 di compenso per stipendio e mensilità;

si continuerà a estrarre successivamente a col. 12 l'intero assegno tem perando di guerra bono per i funzionari del grado 4° in su e la maggiorazione 15% bono sull'assegno stesso per quelli del grado 1° in giù e per gli altri;

sulla differenza di cui a col. 13 si effettueranno le ritenute fiscali;

dal netto di cui a col. 23 si opererà il recupero del decimo del totale dell'aumento corrisposto in più nei mesi di Dicembre 1963 e gennaio 1964.

Si accuri ricerche della presente e si assicuri l'esatto adempimento.

Il Direttore Centrale

F. T. Emele Bonomi

Proceda. Il 22.6.64

per copia conforme

AL SEGRETARIO

P. Mazzanti



Direzione Centrale Cazzari

Napoli

Allegato N. 1

addi, 15 aprile 1944

Prot. n. 6338

rip. P. U. 164

del 3 corrente

Della Direzione

Cassa Penale

Procura

Oggetto: Indennità di silenziosità.

Stante alla Circolare della Presidenza del Consiglio citata nella lettera sopra indicata, si tratta in caso di malattia di avere tenuto conto dell'esclusione alla corrispondenza dell'indennità di silenziosità oltre il 1° mese, ma in quest' caso la circolare stessa dispone immediatamente dopo (o comunque sulla stessa data) che cioè anche in caso di assenza per malattia con assegni ridotti si perde il diritto alla indennità.

per tutte indistintamente le altre assenze, quindi, non si ha diritto all'indennità.

Il Direttore Centrale
P. U. Ernesto Bonomi

Per copia conforme

Procura, li 30 giugno 1944

Il Segretario



[Signature]

1887

Prot. n. 6328
rel. p. u. 154
del 3 corrente

Alla Direzione
Cassa Penale
Procura

Oggetto: Indennità di cella.

Stante alla Circolare della Presidenza del Consiglio citata nella lettera sopra indicata, soltanto in caso di malattia si deve tenere conto dell'esclusione alla corrispondenza dell'indennità di cella oltre il 1° mese, ma in questi casi la circolare stessa distingue immediatamente dopo (o comunque senza aspettare o retrocedere) che nel caso di assenza per malattia con assegni medici si perde il diritto alla indennità.

Per tutte istruimenti le altre assenze, quindi, non si ha diritto all'indennità.

Il Direttore Centrale
P. E. Ernesto Bonomi

Per copia conforme
Procura, li 30 giugno 1944

Il Segretario
Mazzato



4887

Direzione Centrale Penale
Stipoli

Allegato N. 2

addì 8 giugno 1944

Alla Direzione Casa di Reclusione di
Frosinone

Prot. n. 10405 Ubiquitissimo

Oggetto: Indennità di cui all'art. 2 del R. D. L. 15-12-1942
n. 1498 (indennità di affluente).

Il Comandante Alfiato dispone che l'applicazione dell'art.
mento 40. 50. 30. % ecc. sulla indennità in oggetto consideran-
do questa indennità in aggiunta - e per ultimo - agli altri
asseggni, dov'è ovver applicazione da 1° Aprile u. t.

Per tanto, sciogliendo la riserva contenuta nella circu-
re di questa Direzione Penale n. 8322 del 5 maggio u. t. si
dispone che:

1°) Venga corrisposto al personale la differenza fra l'ammoun-
to 40. 50. % ecc. sulla indennità di affluente a se stante
e quello eventualmente calcolato sulla detta indennità
come aggiunta agli altri assegni, per i mesi di febbraio,
marzo e aprile 1944.

2°) Vengano corrisposti al personale le quote della Penale
effettuata nei detti mesi dell'aumento che fu con-
dicato corrisposto in più per i mesi di dicembre 1943
e di Gennaio 1944.

Il Direttore Penale

2223

Alla Divisione Lega di Protezione di
Pravda

Prot. n. 10406 Urgentissimo

Oggetto: Indennità di cui all'art. 2 del R. D. L. 16-12-942
n. 1498 (indennità di affarmer).

Il Comandante Allato dispone che l'applicazione dell'art.
mento 40. 50. 30. % ecc. sulla indennità in oggetto consideran-
do questa indennità in aggiunta - e per ultimo - agli altri
aumenti, dovuta over applicazione da 1° Aprile u. t.

Per tanto, sioglinolo la riserva contenuta nella circola-
re di questa Divisione Centrale n. 8222 del 5 maggio u. t. si
disponne che:

1°) Venga corrisposto al personale la differenza fra l'aumen-
to 40. 50. % ecc. sulla indennità di affarmer a se stante
e quello eventualmente calcolato sulla detta indennità
come aggiunta agli altri aumenti, per i mesi di febbraio,
marzo e aprile 1944.

2°) Vengano rimborsate al personale le quote della indennità
effettuata nei detti mesi dell'aumento che fu con-
cesso corrisposto in più per i mesi di dicembre 1943
e di gennaio 1944.

Il Direttore Centrale
(dott. Ernesto Bonanni)

Espresso, n. 30. 6. 944
Per copia conforme
NEL SEGRETARIO
Mazzato



Allegato N. 1

Ministero di Grazia e Giustizia
 Direzione Generale per gli Asili di Penitenza e Pen
 Roma 1 marzo 1943

Ufficio 1°

Prot. n. 71862/1

An. Direzione degli Asili di
 penitenza e di pena del Regno
 Oggetto: Premio di operosità e di rendimento al personale
 Circolare n. 2800/1495

Con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 in data 18 agosto 1942 n. 52986 e 30 stesso mese n. 53448,
 è stata disposta la concessione di un premio di operosità
 e di rendimento al personale statale con decorrenza dal 1°
 di detto mese e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'at-
 tuale stato di guerra. Il pagamento di tale premio sarà
 effettuato con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settem-
 bre e 31 dicembre, con le modalità che in apposito Circolo
 specificate.

Per procedere tale pagamento si prega trasmettere
 a questo Ministero, non più tardi del quinto giorno me-
 sato alle scadenze cennate un elenco nominativo del
 personale amministrativo e di ordine dipendente con le
 seguenti indicazioni:

- 1°) - cognome e nome
- 2°) - grado gerarchico e categoria di appartenenza
- 3°) - giornate di effettiva presenza in servizio
- 4°) - indicazione del motivo delle eventuali assenze.

Un tanto si resta in attesa entro il più breve termine

Di Direktion degli Slati-tuk' di
 pensione e di pena del Regno
 Oggi Ho: Permio di opposita' e di rendimento al personale
 Circolare n. 8800/1475

Con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 in data 18 agosto 1942 n. 52986 e 30 stesso mese n. 5348,
 e' stata disposta la concessione di un premio di opposita'
 e di rendimento al personale statale con decorrenza dal 1°
 di detto mese e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'at-
 tuale stato di guerra. Il pagamento di tale premio sar-
 a effettuato con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settem-
 bre e 31 dicembre, con la modalita' che in appresso saranno
 specificate.

Per promuovere tale pagamento si prega trasmettere
 a questo Ministero, non piu' tardi del quinto giorno succes-
 sivo alla scadenza emanata un elenco nominativo del
 personale amministrativo e di custodia dipendente con le
 seguenti indicazioni:

- 1°) - cognome e nome
- 2°) - grado gerarchico e categoria di appartenenza
- 3°) - giornate di effettiva presenza in servizio
- 4°) - indicazione del motivo delle eventuali assenze.

Un tanto si resta in attesa entro il piu' breve termine
 del primo elenco per il periodo 1° agosto 1942 - 28 febbraio 1943

Circolare n. 20-6/1946

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO



per Ministro

Sto. Modelli

Modelli

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale per gli Affari di Permessione e di Pena

Ufficio 10 - Prot. n. 2863/4

Roma, 29 marzo 1943

Ch' Direttori degli Uffici di Permessione e di Pena del
Regno

Oggetto: Permesso di operosità e rendimento.

Circolare n. 287/1487

In continuazione alla circolare n. 280/1475 del 4° marzo vigente si dispone che gli elenchi per la liquidazione dello speciale premio di operosità e di rendimento di cui alla circolare stessa, annessi a fogli diimestrali, vengano presentati al Ministero per ciascun mese nei primi cinque giorni di quello successivo.

Per la prescrizione di tali elenchi si avverte quanto segue:

a) Negli elenchi mensili si devono riportare, con la indicazione del cognome e nome, del gruppo e della categoria di appartenenza, e del grado, gli appartenenti al personale amministrativo di ruolo, gli appartenenti al personale di custodia effettiva (assegnato allo stabilimento ed in servizio promotorio), gli appartenenti al personale aggregato (familiari, capellani, farmacisti, infermieri, integranti e suore) e gli agenti di custodia militari. —

Non devono comprendersi negli elenchi tutti i relativi comunque denominati (permanenti, temporanei, giornalieri e promotori) provvedendosi per essi a mente della circolare n. 284/1486 con liquidazione dei posti delle divisioni e senza unire di elenchi al Ministero. —

188A

Cuore ariste che non devono comprendersi negli elenchi neppure i

Di Direttori degli *Stab* di Permazione e di Pena del

Regno

Oggetto: Premio di operosità e rendimento.

Circolare n. 2814/1486

In continuazione alla circolare n. 2800/1475 del 1° marzo rogente si dispone che gli elenchi per la liquidazione dello speciale premio di operosità e di rendimento di cui alla circolare stessa, annessi a periodici trimestrali, vengano presentati al Ministero per ciascun mese nei primi cinque giorni di quello successivo.

Per la predisposizione di tali elenchi si avverte quanto segue:

a) Negli elenchi mensili si devono riportare, con la indicazione del cognome e nome, del gruppo e delle categorie di appartenenza, e del grado, gli appartenenti al personale amministrativo di ruolo, gli appartenenti al personale di custodia effettiva assegnato allo stabilimento ed in servizio provvisorio, gli appartenenti al personale aggregato (familiari, cooperatori, farmacisti, relinquisi, indignanti e tuori) e gli agenti di custodia ussanti. —

Non devono comprendersi negli elenchi tutti i *relinquisi* comunque denominati (permanenti, temporanei, giornalieri e provvisori) provvedendosi per essi a mente della circolare n. 2814/1486 con liquidazione alla fonte delle dismissioni e senza uno di elenchi al Ministero. —

1881

Cuore avvertire che non devono comprendersi negli elenchi neppure i familiari e gli altri appartenenti al personale aggregato che prestano servizio per conto dei *titolari* nominalmente assenti.

b) In un apposito colonna degli elenchi dovrà indicarsi l'importo del premio spettante a ciascuno, da liquidarsi in relazione a quanto segue:

%

- 42) - Che da consegnare: massimo mensile 30.
- 43) - Alloggio cranio: personale di ruolo di gruppo A £ 4.00; di gruppo B £ 3.75; di gruppo C £ 3.50. Personale di custodia £ 3.25. Personale aggregato: famigliari, veterinari e farmacisti - £ 3.50; eccellenti, insegnanti e dirigenti tecnici - £ 3.25; vuoti £ 3.00. - Personale riassunto: di gruppo A - £ 3.50; di gruppo B £ 3.25; di gruppo C - £ 3.00; di custodia £ 2.75.
- 44) - Compenso mensile fisso: Gruppo A, gruppo V, £ 2.50; gruppo VI, £ 2.00.
- 45) - Absenze: Delle eventuali assenze verificate nel periodo 1° agosto 1942 - 30 giugno 1943 non si tiene conto fino ad un massimo di 30 giorni complessivamente. Se le assenze eccedono tale massimo e non sono determinate da malattie dipendenti da cause di servizio o da altre nemiche, sarà tenuto conto dei giorni eccedenti per la diminuzione del premio in ragione di un ora per ogni giorno. Se direzioni, pertanto, nell'elenco di morso e nei suoceri saranno conte delle assenze verificate dal 1° agosto 1942 in poi quando eccedano le 30.
- 46) - Terminio provvisorio e trasferimenti: Gli agenti in terminio provvisorio debbono figurare nell'elenco dello stabilimento presso cui prestano servizio provvisorio dal giorno successivo a quello in cui hanno lasciato lo stabilimento di provenienza; pertanto non dovranno essere considerati nell'elenco degli stabilimenti da cui provengono se non per le giornate di presenza e di assenza dal 1° agosto 1942 fino al giorno di partenza per il terminio provvisorio.
- 47) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 48) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 49) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 50) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 51) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 52) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 53) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 54) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 55) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 56) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 57) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 58) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 59) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 60) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 61) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 62) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 63) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 64) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 65) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 66) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 67) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 68) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 69) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 70) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 71) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 72) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 73) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 74) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 75) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 76) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 77) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 78) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 79) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 80) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 81) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 82) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 83) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 84) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 85) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 86) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 87) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 88) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 89) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 90) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 91) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 92) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 93) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 94) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 95) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 96) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 97) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 98) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 99) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.
- 100) - Altre norme si applicano in caso di trasferimento.

B. £ 3.75; di gruppo C. £ 3.50. Personale di custodia £ 3.75. Personale aggregato: famigliari, veterinari e farmacisti - £ 3.00; esperti flamm, magonari e dirigenti tecnici - £ 3.30; suore £ 3.00. - Personale ausiliario: di gruppo A. £ 3.50; di gruppo B. £ 3.35; di gruppo C. £ 3.00; di custodia £ 3.75.

30) - Compensazione mensile: Gruppo A. grado V, £ 3.50; grado VI, £ 3.00. - Assenze: Delle eventuali assenze verificate nel periodo l'importo 1942-30 giugno 1943 non si tiene conto fino ad un massimo di 30 giorni complessivamente. Se le assenze eccedono tale massimo e non sono determinate da malattie dipendenti da cause di servizio o da offese minime, sarà tenuto conto dei giorni evidenti per la diminuzione del premio in ragione di un ora per ogni giorno. Le discussioni, pertanto, nell'elenco di morso e nei succhietti verranno conte delle assenze verificate dal 1° agosto 1942 in poi quando eccedano le 30.

30) - Terminio provvisorio e prosperimento: Gli agenti in terminio provvisorio debbono figurare nell'elenco dello stabilimento presso cui prestano terminio provvisorio dal giorno successivo a quello in cui hanno lasciato lo stabilimento di provenienza; pertanto non dovranno essere considerati nell'elenco degli stabilimenti da cui provengono se non per le giornate di presenza e di assenza dal 1° agosto 1942 fino al giorno di partenza per il terminio provvisorio.

La stessa norma si applica in caso di prosperimento. Laddove nel caso di terminio provvisorio sia nel caso di prosperimento, le discussioni dello stabilimento di provenienza dovranno andare alla direzione dello stabilimento di destinazione delle assenze verificate purché ne vengano conte a norma del n. 4.

C) - Il pagamento sarà effettuato dalla direzione con i fondi messi a sua disposizione con aperture di credito. Il pagamento stesso deve

esiguiti al netto delle presunte tratte emesse per necessità mobile, complementare, addizionale sull'importo delle complementare e necessità mobile e bollo.

d) - ogni trimestre, a duemila di quello masso-apule, sarà presentato il rendiconto sul presunto modello 27-b. G. concesso dal decreto di concessione emesso dal Ministero, dell'elenco dei pagamenti, con esposizione delle tratte emesse e loro fondamento, quondato dei singoli interessi, e delle quondato di detrazione per il versamento delle tratte emesse.

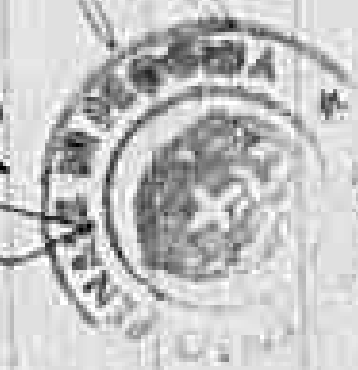
e) - le direzioni delle carceri centrali riceveranno dalle carceri contabilmente collegate gli elenchi e presenteranno, in base ad essi, l'elenco complessivo da inviare al Ministero per l'emissione dell'apertura di credito.

per Ministro
G. Melli

P. E. C. = Roma, 20. 6. 1944

Il Segretario

Agosto



3884

Allegato N. 10

Roma, 24 aprile 1943 XXI

Ministero di Grazia e Giustizia

Divisione Centrale per gli Istituti di Previdenza

e di Pensa - Roma.

Ufficio I

de Ricatore

Cassa di Redenzione

Prot. n. 13665/1

Proceda

Dopo: premi di operatività e rendimento.
Ragioniere Capo Oppi =

La relazione a nome in nome per la concessione dei premi di operatività e rendimento è consentita la maggioranza del 30% in confronti del personale dei gruppi A e B di grado VII. Per quanto nel progetto da riaspettare per la liquidazione dello speciale premio di cui alla circolare 29 marzo p.p. n. 2181/1482, relativo al mese di aprile rogante dovranno essere conteggiate in aumento delle 3 ore normali oltre 81 corrispondente alla maggioranza censuata per il periodo agosto 1942 - aprile rogante. Per il mese successivo tale maggioranza dovrà consistere in 9 ore di aumento con il totale, quindi, di 39 ore.

Pel ministro

1882

F.to Toeschi

Per copia conforme

Proceda, li 25 giugno 1944

Il Segretario



Il Segretario
Mazzato

Allegato N. 1

Ministero di Grazia e Giustizia

Direzione Generale per gli Affari di Protezione e di Pena

Roma, 28 luglio 1943

Ufficio 2:

Prot. N. 85436/3.1

di Direzione degli Affari di
protezione e di pena del

Regno

Oggetto: Personale di custodia - Indennità di trasferta.

Circolare n. 2862 - 1519.

Con il R. D. L. 29 febbraio 1942 n. 76 e con la legge 25 marzo 1943 n. 259 sono state emanate nuove norme sul trattamento di missione, nell'interesse del Regno, le quali sono applicabili al personale di custodia tenuto conto della equiparazione di grado con il personale delle Forze Armate dello Stato.

Per conoscenza e norma si richiamano le innovazioni più importanti:

4881

1°) - Le diarchie dei comandanti e capiguardie, stabilite in L. 20.10.40 giornaliere, sono, con decorrenza 1° marzo 1942 maggiorate di L. 15.00 (art. 12 del R. D. L. 29.2.1942 n. 76).

2°) - Quelle dei sottocapi e delle guardie sono elevate, con effetto dal 1° settembre 1942 a L. 26.00 col n. L. 18.00 giornaliere (art. 10 della legge 25.3.1943 n. 259).

La misura delle indennità ~~esattivamente~~ fisse per le persone di famiglia è rimasta invariata. Nelle indennità continue no ad essere assoggettate alla riduzione di un solo 12% mentre il doppio decimo e l'indennità chilometrica spettanti per le

di Direttori degli Istituti di
paternità e di bene del

Regno

Oggetto: Perennità di custodia - Indennità di trasferta.

Circolare n. 2862 - 1514.

Con il R. D. L. 24 febbraio 1942 n. 25 e con la legge 25 marzo 1943 n. 259 sono state emanate nuove norme sul trattamento di missione, nell'interesse del Regno, le quali sono applicabili al personale di custodia tenuto conto della equiparazione di grado con il personale delle Forze Armate dello Stato.

Per conoscenza e norma si richiama le innovazioni

4881

più importanti:

1°) - Le diocesi dei comandanti e capiguardie, stabilite in L. 20.10.40 giornaliere, sono, con eccezione 1° marzo 1942 maggiorate di L. 15.10.40 (art. 12 del R. D. L. 24.2.1942 n. 25).

2°) - Quelle dei sottocapi e delle guardie sono elevate, con effetto dal 1° settembre 1942 a L. 25.10.40 ed a L. 18.10.40 giornaliere (art. 10 della legge 25.3.1943 n. 259).

La misura delle indennità ~~costituisce~~ fisse per le persone di famiglia e rimasta invariata. Nelle indennità continue no ad essere assoggettate alla riduzione di un solo 12% mentre il doppio decimo e l'indennità chilometrica spettanti per le persone suolote vanno ridotte del due 12%.

A) Quando la partenza per la missione si inizia dopo le ore dodici - eccezione questa, da farsi rientrare sui fogli

di viaggio - l'indennità giornaliera è ridotta alla metà, ed analogo riduzione va praticata anche per il viaggio di ritorno, qualora questo si compia prima delle ore obbligate. B) - Quando la missione ha luogo con ritorno in sede nella medesima giornata la diaria è ridotta alla metà oppure al $\frac{2}{3}$ della misura normale, a seconda che la missione, compreso il tempo per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore alle ore obbligate.

C) - Quando la missione ha durata superiore a quella precedente, la diaria si riduce di un quinto della misura normale per coloro che fruiscono dell'alloggio in natura.

D) - Sulla indennità di missione, sui due decimi delle spese di viaggio e sulla indennità chilometrica, quando dovuta, non sono operative le due riduzioni del 12% che era in R. R. D. D. 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 551.

E) - L'indennità fissa di L. 18.50 per le marce viene continuata ad essere corrisposta alle due riduzioni del 12%.

I miglioramenti suddetti non sono applicabili nei riguardi del personale in missione nei territori annessi ed occupati nella Balcania, per il quale resta fermo il trattamento stabilito con la circolare del 25 aprile 1920 n. 882/1494.

Le disposizioni di cui alla presente sono quelle previste dalle lettere A. B. e C. - sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

per Ministro
F.to: Novelli

D) - Quando la missione ha luogo con aereo in volo, oppure medesima giornata la diaria è ridotta alla metà oppure ai 2/3 della misura normale, a seconda che la missione, compreso il tempo per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore alle ore dodici.

C) - Quando la missione ha durata superiore a quella precedente, la diaria si riduce di un quinto della misura normale per coloro che finiscono dell'alloggio in natura.

D) - Sulla indennità di missione, sui due decimi delle spese di viaggio e sulla indennità chilometrica, quando dovuta, non sono operanti le due riduzioni del 12% di cui ai R.R. D.D. 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 551.

E) - L'indennità fissa di L. 18.50 per le materie continue ad esse sottoposte alle due riduzioni del 12%.

I miglioramenti suddetti non sono applicabili nei riguardi del personale in missione nei territori annessi ed occupati nella Polonia, per il quale resta fermo il trattamento stabilito con la circolare del 26 aprile 1920 n. 2824/1494.

Le disposizioni di cui alla presente salvo quelle previste dalle lettere A. B. e C. sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

per Ministro
f.to: Nodelli

Quindici. N. 20. 6. 1944

PER COPIA COPIARE
12 SEGREARIO



Agosto

CASA DI RECLUSIONE DI PROCIDA

Allegato N. 2

Capitolo XI

Servizio fuori residenza e trasferimenti

Art. 17.9

Servizi fuori residenza

Gli agenti possono essere destinati in via temporanea fuori della loro residenza nei seguenti casi:

- 1°) in servizio temporaneo presso altri stabilimenti;
- 2°) per accompagnamento di agenti infermi all'ospedale;
- 3°) per deporre come testimoni o come imputati innanzi alla commissione distrettuale di disciplina;
- 4°) per deporre come testimoni innanzi all'autorità giudiziaria in fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni
- 5°) per accompagnamento di detenuti;
- 6°) per traduzione di detenuti ed internati minori;
- 7°) per il piantonamento di detenuti condannati in espedali civili od altre case di cura;

4880

- 8°) per la visita di riforma in un ospedale militare, quando è disposta d'ufficio;

- 9°) per licenza di congedo;

- 10°) per prendere parte ad esami od a corsi speciali;

- 11°) per altri servizi speciali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

I servizi suddetti, meno quelli di cui all'art. 2.3.4.5 e 9, sono di

regola disposti dal Ministero. Quando nei casi di urgenza debbano

venire ordinati dall'autorità locale, questa deve chiedere subito la ratifica

Art. 149

Servizi fuori residenza

Gli agenti possono essere destinati in via temporanea fuori della loro residenza nei seguenti casi:

- 1°) in servizio temporaneo presso altri stabilimenti;
- 2°) per accompagnamento di agenti infermi all'ospedale;
- 3°) per deporre come testimoni o come imputati innanzi alla commissione distrettuale di disciplina;
- 4°) per deporre come testimoni innanzi all'autorità giudiziaria in fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni
- 5°) per accompagnamento di detenuti; 4880
- 6°) per traduzione di detenuti ed internati minori;
- 7°) per il piantonamento di detenuti condannati in ospedali civili od altre case di cura;
- 8°) per la visita di inferma in un ospedale militare, quando è disposto d'ufficio;

9°) per licenza di congedo assenza;

10°) per prendere parte ad esami od a corsi speciali;

11°) per altri servizi speciali nell'interesse dell'Amministrazione;

I servizi suddetti, meno quelli di cui all'art. 2.3.4.5 e 9, sono di regola disposti dal Ministero. Quando nei casi di urgenza debbono venire ordinati dall'autorità locale, questa deve chiedere subito la ratifica del prefetto al Ministero.

Quando gli agenti rimangono fuori della loro sede con licenza, mentre di missione per oltre sei mesi, e non possa provvedersi ed essere

2238
rimento sul posto degli agenti stessi, la continuazione del trattamento di missione
sia subordinata ad una motivata autorizzazione ministeriale.

Art. 180

Competenze per servizi fuori residenza

Gli agenti inviati in servizio temporaneo fuori della loro residenza
hanno diritto, per ogni giornata di trasferta compreso il viaggio, alle seguenti
indennità giornaliere;

Comandanti e capiguardia	£ 20
Locecapiguardia	" 14

Guardie scelte e guardie	" 8
--------------------------	-----

Queste indennità vengono ridotte alla metà per servizi provvisori di
durata superiore al mese, e a $\frac{2}{3}$ quando il ritorno in sede abbia luogo nella
stessa giornata e quando gli agenti nella sede in cui prestano servizio tem-
poraneo fruiscono dell'alloggio gratuito.

Gli graduati ed agli agenti inviati d'ufficio all'ospedale per vinta
di inferma, ed a quelli che si recano presso le commissioni distrettuali di
disciplina per essere giudicati spettano le indennità per i soli giorni di
viaggio.

Spetta loro, inoltre, l'indennità chilometrica di £ 0.60 per via ordi-
naria, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione,
e non esistano trasporti con automobili e con altri veicoli a trazione
meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Quando esistano due sole classi, senza la seconda, ai graduati è
consentito viaggiare nella classe superiore con diritto al rimborso del bi-
giletto effettivamente acquistato. Per i viaggi sulle ferrovie e sui pirosca-
fi si applicano le disposizioni dell'art. 185.

Per il servizio di cui al n. 14 del precedente articolo viene corrispo-

Competenze per servizi fuori residenza

Gli agenti inviati in servizio temporaneo fuori della loro residenza hanno diritto, per ogni giornata di trasferta compreso il viaggio, alle seguenti indennità giornaliere;

Comandanti e capiguardia		£ 20
Sottocapiguardia		" 14
Guardie scelte e guardie		" 8

Queste indennità vengono ridotte alla metà per servizi provvisori di durata superiore al mese, e a $\frac{2}{3}$ quando il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata e quando gli agenti nella sede in cui prestano servizio tem-
poraneo forniscono dell'alloggio gratuito.

Gli graduati ed agli agenti inviati d'ufficio all'ospedale per l'età di riforma, ed a quelli che si recano presso le commissioni distrettuali di disciplina per essere giudicati spettano le indennità per i soli giorni di viaggio.

Spetta loro, inoltre, l'indennità chilometrica di £ 0.50 per via ordi-
naria, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione
e non esistano trasporti con automobili e con altri veicoli a trazione
meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Quando esistano due sole classi, senza la seconda, ai graduati è
consentito viaggiare nella classe superiore con diritto al rimborso del ki-
lometro effettivamente acquistato. Per i viaggi sulle ferrovie e sui privo-
si si applicano le disposizioni dell'art. 185.

Per il servizio di cui al n. 4 del precedente articolo viene corrispo-
sta la differenza fra le competenze normali suddette e le somme liquida-
te dall'Amministrazione giudiziaria.

Per i servizi di cui ai nn. 8, 9 e 10 dell'articolo precedente spettano i soli mesi di viaggio per l'andata e per il ritorno.

Agli agenti inviati in servizio temporaneo presso altri stabilimenti carcerari viene concesso il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio per non più di Kg. 15, quando possa presumersi che la durata del servizio previsto non sia inferiore a giorni 30.

Art. 185

Indennità di Trasferimento

Spetta l'indennità di trasferimento agli agenti nei seguenti casi:

- 1°) invio alla scuola di istruzione teorico-pratica o allo stabilimento di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio o della riassunzione;
- 2°) trasferimento da una ad altra sede disposta d'ufficio;
- 3°) viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito a cessazione del servizio disposta d'ufficio per qualunque titolo, o per dispensa o collocamento a riposo, escluso ogni caso di espulsione con perdita del diritto alla pensione, di licenziamento, o di cessazione dal servizio a domanda dell'interessato.

L'indennità spetta anche alle famiglie nei casi indicati e nel caso di viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito alla morte dell'agente.

Ai graduati ed agenti, nonché a ciascuna persona componente la famiglia giunta l'art. 186 spetta il viaggio gratuito in conto corrente, o con rimborso della spesa, per la classe che loro spetta, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sui piroscafi, sulle automobili e su gli altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotarie, destinati in modo permanente e regolamentare al pubblico servizio, nonché i due decimi sul prezzo del biglietto a concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, od a tariffa ordinaria o a concessione speciale sulle ferrovie a piroscafi privati.

esecutori viene concesso il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio per non più di Kg. 45, quando possa presumersi che la durata del servizio provvisorio non sia inferiore a giorni 30.

Art. 185

Indennità di Trasferimento

- Spetta l'indennità di trasferimento agli agenti nei seguenti casi:
- 1°) in via alla revoca di istruzione tecnico-pratica o allo stabilimento di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio o della riassunzione;
 - 2°) trasferimento da una ad altra sede disposta d'ufficio;
 - 3°) viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito a cessazione del servizio disposta d'ufficio per qualunque titolo, o per dispensa o collocamento a riposo, escluso ogni caso di espulsione con perdita del diritto alla pensione, di licenziamento, o di cessazione dal servizio a domanda dell'interessato.

L'indennità spetta anche alle famiglie nei casi suindicati e nel caso di viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito alla morte dell'agente.

Di graduati ed agenti, nonché a ciascuna persona componente la famiglia giusta l'art. 186 spetta il viaggio gratuito in conto corrente, o con rimborso della spesa, per la classe che loro spetta, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sui piroscafi, sulle automobili e su gli altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotarie, destinati in modo permanente e regolamentare al pubblico servizio, nonché i due decimi sul prezzo del biglietto a concessione speciale e per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, od a tariffa ordinaria o a concessione speciale sulle ferrovie e piroscafi privati o su automobili o veicoli a trazione meccanica facenti regolare servizio pubblico.

Per i viaggi sulle vie ordinarie si applica il tasso capoverso dell'art. 180.

Spettano inoltre:

- 1°) per i graduati ed agenti, ed esclusivamente per essi, per i giorni di viaggio la indennità di cui al primo comma del citato articolo 180;
- 2°) per ogni altra persona di famiglia un'indennità fissa di £ 9 ai graduati e di £ 6 alle guardie;
- 3°) il trasporto in conto corrente o con rimborso della spesa sulle ferrovie dello Stato, in quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi per non più di mezzo quintale di bagaglio (verbaio, biancheria, effetti d'uso) per ogni persona di famiglia compreso il capo;
- 4°) il trasporto come sopra a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, in quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi di non oltre 25 quintale di mobilia;
- 5°) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per ogni quintale o frazione di quintale sulle vie ordinarie dei materiali indicati nei precedenti numeri 3 e 4 entro i limiti di peso stabiliti nei numeri stessi;
- 6°) un compenso di £ 12.50 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale indicato e dentro gli stessi limiti.

Agli agenti tranvieri possono essere anticipati a loro domanda i due terzi della somma che si presume possa loro spettare.

La somma anticipata deve essere rimborsata alla direzione dello stabilimento di partenza dell'agente da quella dello stabilimento di destinazione, che deve erigere il pagamento dell'indennità definitiva di trasferimento.

Quando la famiglia non viaggia con l'agente, questi riceve le sole indennità personali, salvo a risentire le indennità per gli altri componenti la famiglia quando essi lo raggiungono nella nuova sede.

Per copia conforme

Proceda li 20-6-94

2243

- 2) per ogni altra persona in famiglia
e di £ 6 alle guardie;
- 3) il trasporto in conto corrente o con rimborso della spesa sulle ferrovie dello Stato, in quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi per non più di mezzo quintale di bagaglio (ventario, biancheria, effetti d'uso) per ogni persona di famiglia compreso il capo;
- 4) il trasporto come sopra a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, in quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi di non oltre 25 quintale di mobilia;
- 5) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per ogni quintale o frazione di quintale sulle vie ordinarie dei materiali indicati nei precedenti numeri 3 e 4 entro i limiti di peso stabiliti nei numeri stessi;
- 6) un compenso di £ 12.50 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale indicato e dentro gli stessi limiti.

Agli agenti trasferiti possono essere anticipati a loro domanda i due terzi della somma che si presume possa loro spettare.

La somma anticipata deve essere rimborsata alla direzione dello stabilimento di partenza dell'agente da quella dello stabilimento di destinazione, che deve erigere il pagamento dell'indennità definitiva di trasferimento. Quando la famiglia non viaggia con l'agente, questi riceve le sole indennità personali, salvo a risentire le indennità per gli altri componenti la famiglia quando essi lo raggiungono nella nuova sede.

Per copia conforme
Proceda li 20.5.94

Il Segretario

[Signature]



Allegato R. L.

CASA DI RECLUSIONE DI PROCIDA

Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia

Titolo I

Ordinamento

Capitolo I

Istituzioni e composizione del Corpo

Art. I

Organizzazione, compiti e dipendenza.

Il Corpo degli agenti di custodia è militarmente organizzato ed è costituito per assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza, secondo le disposizioni e per le finalità delle leggi e dei regolamenti.

Al Corpo degli agenti di custodia spetta anche la vigilanza esterna degli stabilimenti e possono essere affidati altri servizi nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Corpo dipende dal Ministero di grazia e giustizia.

Nelle giurisdizioni delle sezioni di corte d'appello le attribuzioni conferite dal presente regolamento al procuratore generale sono devolute all'avvocato generale.

487B

Art. II

Organico, graduazione, equiparazione.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla Tabella A in fine del presente foglio.

Sono graduati i comandanti, i capi guardia e i sottocapigrardia.

Titolo I

OrdinamentoCapitolo IAttribuzioni e composizione del CorpoArt. I

Organizzazione, compiti e dipendenza.

Il Corpo degli agenti di custodia è militarmente organizzato ed è costituito per assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza, secondo le disposizioni e per le finalità delle leggi e dei regolamenti.

Al Corpo degli agenti di custodia spetta anche la vigilanza esterna degli stabilimenti e possono essere affidati altri servizi nell'interesse degli stabilimenti.

Amministrazione.

Il Corpo dipende dal Ministero di grazia e giustizia.

Nelle giurisdizioni delle sezioni di corte d'appello le attribuzioni conferite dal presente regolamento al procuratore generale sono devolute all'avvocato generale.

1878

Art. II

Organico, graduazione, equiparazione.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla Tabella A in fine del presente foglio.

Sono graduati i comandanti, i capi guardia e i sottocapigrardia. Negli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, dei supplementi di servizio attivo, degli aumenti periodici, dell'indennità militare, e dell'indennità militare speciale ai graduati del Corpo degli agenti di custodia, si applica il trattamento fatto ai sottufficiali dell'Arma.

di carabinieri reali, intendendosi equiparati ai comandanti ai marescialli di alloggio maggiori, i capiguardia di 1^a classe ai marescialli di alloggio capi, i capi guardia di 1^a classe ai marescialli di alloggio, i sottocapiguardia di 1^a classe ai brigadieri i sottocapi di 1^a classe ai vicebrigadieri.

Art. 3

Commissione centrale

E' costituita presso il Ministero, per le funzioni indicate, nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale di custodia, composta:

- 1.) di un magistrato designato dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2.) del capo dell'ufficio per gli agenti di custodia, o di chi ne fa le veci;
- 3.) di un direttore superiore degli istituti di prevenzione e di pena.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere.

Ruolo organico dei graduati e degli agenti di custodia

Tab. A. degli istituti di prevenzione e di pena

Commandanti	-----	m.	60
Capiguardia di 1 ^a classe	-----	"	120
Capiguardia di 1 ^a classe	-----	"	120
Sottocapiguardia di 1 ^a classe	-----	"	250
Sottocapiguardia di 1 ^a classe	-----	"	350
Guardie scelte	-----	"	2350
Guardie	-----	"	4800
Guardie in esperimento	-----	"	300
Totale m.	-----		8.350

Art. 3 Commissione centrale

È costituita presso il Ministero, per le funzioni indicate, nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale di custodia, composta:

- 1.) di un magistrato designato dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2.) del capo dell'ufficio per gli agenti di custodia, o di chi ne fa le veci;
- 3.) di un direttore superiore degli istituti di prevenzione e di pena.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere.

Ruolo organico dei graduati e degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.

- Tab. A -

Commandanti	n.	60
Capiguardia di I ^a classe	"	120
Capiguardia di II ^a classe	"	120
Sottocapiguardia di I ^a classe	"	250
Sottocapiguardia di II ^a classe	"	350
Guardie scelte	"	2350
Guardie	"	4800
Guardie in esperimento	"	300
Totale n.		8.350

Per copia conforme

Provida li 20-6-94

Leontario

[Signature]



Allegato N. 1

DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE - PROCIDA

ELENCO DEL PERSONALE

PERSONALE AMMINISTRATIVO:

Gruppo A - Grado 8° : 1 Direttore
 Gruppo B - Grado 7° : 1 Ragioniere Capo
 id. Grado 11° : 1 Vice Ragioniere
 Gruppo C - Grado 11° : 1 Archivist

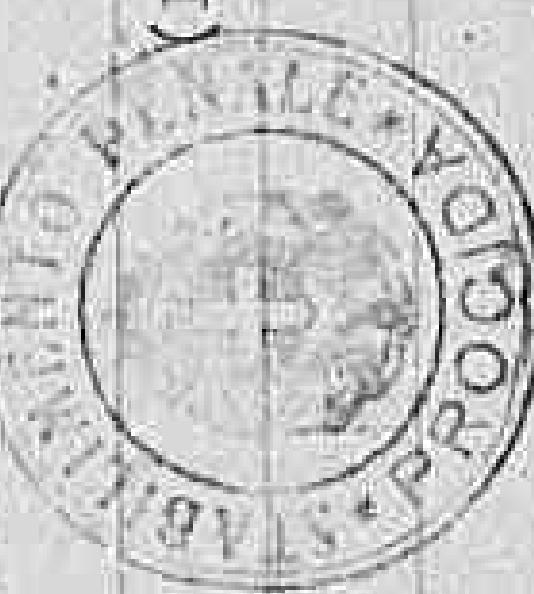
PERSONALE AGGREGATO:

Gruppo B : 1 Sanitario
 id. : 1 Cappellano

PERSONALE DI CUSTODIA:

Capoguardia di II Classe : 1
 Sottocapiguardia di II Classe : 3
 Sottocapiguardia di I Classe : 1
 Guardie scelte : 13
 Guardie : 48

Procida, li Giugno 1944



IL DIRETTORE

(Dr. Arturo Galatola)

1871

2209

Copia

Allegato N. 6

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale per gli Istituti di Penitenza
e di Pena - Roma

Roma, 2 agosto 1943

Ufficiali I

De Direttore delegato

Prot. n. 44600/2-25

Cassa Penale per Minori

Napoli

Oggetto: Indennità R. D. S. 1498 =

Per gli opportuni provvedimenti nella liquidazione e per il pagamento della indennità stabilita dall'art. 2 del R. D. S. 16.12.1942, n. 1498, si richiama l'attenzione su questa materia sulle disposizioni della lettera B. dell'art. 4 del R. D. S. 8 luglio 1943, p. 4. Gio =

La liquidazione di tali disposizioni l'aspetta temporanea di guerra o la maggiorazione dell'aspetta stesso, concepiti ai sensi dell'art. 1 del detto R. D. S. 8 luglio 1943, 4. Gio, non può cumularsi con la concessa indennità per la condotta nella liquidazione della indennità dovuta tenuto presente, per la corrispondente trattamento, l'imposta degli emendati aspetta temporaneo o maggiorazione dell'aspetta stabiliti dal 1° luglio ultimo.

1876

Per Ministro

fs illegibile

Per copia conforme

Prova di 20 giugno 1944

P.C.C.

1508, li. 15. 11. 1943

1508-1

Oggetto: Indennità R.D.S. 1498-

Per gli opportuni provvedimenti nella liquidazione e per i pagamenti
tale indennità stabilita dall'art. 2 del R.D.S. 16.12.1943, n. 1498, e ridotta
l'attenzione in codesta direzione sulle disposizioni della lettera D. dell'art. 4

del R.D.S. 8 luglio 1943, p. 4. G. =

la liquidazione di tali disposizioni l'aspetta temporaneo di guerra o

la maggioranza dell'aspetta staff, conosci ai sensi dell'art. 1 del detto R.D.S.

8 luglio 1943, 1. G. =, non può cumularsi con la cumulo indennità prodotta.

portata nella liquidazione della indennità deve, tenere presente, per la

corrispondente fattura, l'importo degli assegni assegni temporaneo o

liquidazione dell'aspetta stabiliti dal 1° luglio ultimo.

1876

Per Ministro

fr illegibile

Per copia conforme

Prova, li 20 giugno 1944

Il Segretario



P.C.C.

12/10/43, li, 15.11.1943

Il Segretario

fr. per Corteo Indennità

Copia

Intendenza di Finanze

Ufficio Provinciale del Tesoro

Napoli

Prot. n. 31967/7.7.

Napoli, 18 Novembre 1943

Al tutti gli Uffici Militari della Provincia di

NapoliOggetto: Assegno temporaneo di guerra.

Al nome del R. E. L. 8 Luglio 1943 n. 610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.1943, quest'Ufficio ha provveduto, in talho, alla concessione dell'assegno temporaneo di guerra nell'importo aumentato del 125% per le nette mensili L. 220 ai dipendenti Militari di grado superiore all'Ottavo e della maggiorazione in L. 120. nette mensili dell'assegno stesso ai dipendenti Militari del grado Ottavo in giù con decorrenza dal 1.7.1943.

Perché l'assegno temporaneo di guerra di L. 220. nette mensili concesso ai funzionari di grado superiore all'Ottavo e la maggiorazione di L. 120. nette mensili concessa ai dipendenti Militari del grado Ottavo in giù non sono cumulabili ai sensi dell'art. 4 del citato decreto con l'indennità giornaliera d'allarme stabilita dall'art. 2 del R. E. L. 16.12.1943 n. 1498, si prega di tener presente, nella liquidazione delle predette indennità, per la corrispondente spettante, l'importo dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione dell'assegno, connessa da questo Ufficio dal 1.7.1943.

Si prega acconsentire suierita della presente. -

p.c.c.

per l'Intendente

U. D. i. e. U. D. i. e. U. D. i. e.

Allegato N. 26

Al sott. qu. Uffici, Statali delle Province di
Napoli.

Oggetto: Assegno temporaneo di guerra.

Al nome del R. D. L. 8 luglio 1943 n. 640, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.1943, quest'Ufficio ha provveduto, in
oltre, alla concessione dell'assegno temporaneo di guerra nell'importo
aumentato del 125% pari a nette mensili L. 225. ai dipendenti statali
di grado superiore all'Ottavo e della maggiorazione in L. 225. nette
mensili dell'assegno stesso ai dipendenti statali del grado Ottavo in
giù con decorrenza dal 1° luglio 1943.

Più l'assegno temporaneo di guerra di L. 225. nette mensili con
cesso ai funzionari di grado superiore all'Ottavo e la maggiorazione
di L. 225. nette mensili concesso ai dipendenti statali del grado Ottavo
in giù non sono cumulabili ai sensi dell'art. 4 del citato decreto con
l'indennità giornaliera d'allarme stabilita dall'art. 2 del R. D. L.
16.12.1942 n. 1498, di pregio di tenere presente, nella liquidazione delle
predette indennità, per le corrispondenti settimane, l'importo dell'assegno
temporaneo di guerra o della maggiorazione dell'assegno, connessi
da questo Ufficio dal 1.7.1943.

Si prega eccitare ricorrenza della presente.

P. C. C.

per l'Intendente

Napoli, 19 novembre 1943

Il Dirigente l'Ufficio Prole Tesoro

Fto Il Segretario

G. Corleto



P. C. C. - Roma, 20.6.1944

Il Segretario
P. M. M. M. M.

Allegato N. 1

Direzione Centrale Carceri - Napoli

Prot. N. 557

Napoli, 19 Nov. 1943

All: 2

Alle Direzioni degli Stabilimenti Carcerari della Provincia di
Napoli

Oggetto: R.D. 8 luglio 1943 n. 610 - assegno temporaneo di guerra o maggiorazione 125 % sull'assegno stesso, relativa trattamento ottenuto da cui all'art. 2 del R.D. 16.12.1942 n. 1498.

Per interramento di questo Centrale Ufficio si è ottenuta dalla Intendenza di Finanza di Napoli l'applicazione del R.D. 8 luglio 1943 n. 610 circa la concessione dell'assegno temporaneo di guerra ai funzionari di grado inferiore e della maggiorazione del 125 % sull'assegno stesso che già godevano o quelli di grado inferiore.

Per le disposizioni di cui all'art. 4 lettera d) del suddetto R.D. n. 610 il Ministro della Giustizia con lettera circolare n. 77600/12-15 del 20 agosto 1943, della quale si unisce copia, invitò le direzioni dipendenti ad operare la corrispondente trattamento sulla indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R.D. 16.12.1942 n. 1498; e pertanto, vista la circolare n. 31467 del 18.11.1943 dell'Ufficio Provinciale del Foro, della quale si allega copia conforme, si dispone:

- a) corrispondere dal 1° luglio 1943 la maggiorazione del 125 % sull'assegno temporaneo di guerra al personale di combattimento, aggregato e salariato, tenendo distinto in separata colonna sullo stato paga;
- b) trattenere dallo importo lordo della indennità giornaliera per offese belliche l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso sia ai funzionari che al personale di cui sopra, recuperando quanto eventualmente già corrisposto in più nella indennità dei mesi da luglio ad ottobre.

Si attende comunicazione.

1874

Oggetto: R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 - assegno temporaneo di guerra o maggiorazione del 25% sull'assegno stesso, relativa trattativa ottenuta sulla indennità di cui all'art. 2 del R.D.L. 16.12.1942 n. 1498.

Per interessamento di questo Centrale Ufficio si è ottenuta dalla Intendenza di Sanoma di Napoli l'applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 circa la concessione dell'assegno temporaneo di guerra ai funzionari di grado fin in e della maggiorazione del 25% sull'assegno stesso che già godevano o quelli di grado inferiore.

Per le disposizioni di cui all'art. 4 lettera d) del suddetto R.D.L. n. 610 il Ministero della Giustizia con lettera circolare n. 77600/12-15 del 20 agosto 1943, della quale si unisce copia, invita le direzioni dipendenti ad operare la corrispondente trattativa sulla indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R.D.L. 16.12.1942 n. 1498; e pertanto, visto la copia ed ora n. 31467 del 18.11.1943 dell'Ufficio Provinciale del Foro, della quale si allega copia conforme, si dispone:

- a) corrispondere dal 1° luglio 1943 la maggiorazione del 25% sull'assegno temporaneo di guerra al personale di combattimento, aggregato e salariate, tenendo conto di tutto in quanto esposto e non stato fuso;
- b) trattenere dallo importo lordo della indennità giornaliera per offrire belliche l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso sia ai funzionari che al personale di cui sopra, recuperando quanto eventualmente già corrisposto in più sulla indennità dei mesi da luglio ad ottobre.

Si attende assicurazione.

Il Direttore Centrale

It. Gen. Colonnello E. Bonomi

Decisa, n. 20.6.944

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO



[Signature]

1874

2253

Alleg 2/1

C O P I A
del Bollettino Ufficiale del Ministero
Grazia e Giustizia in data 10-6-1938 N. 23

=====

A v v e r t e n z a
Ufficio Superiore del Personale
degli Affari Generali

Premi di Natalità

Si porta a conoscenza degli uffici dipendenti che S.E. il Capo del Governo ha fissato nella seguente misura i premi di natalità per dipendenti dello Stato :

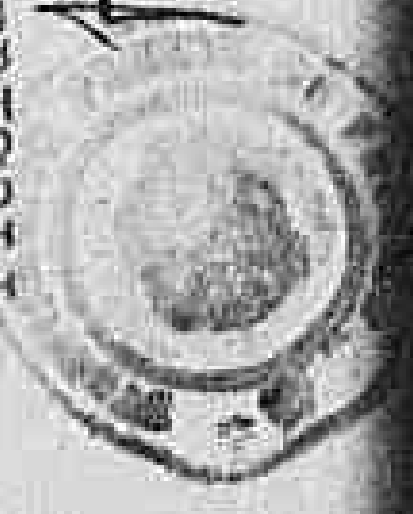
lire	400	per il primo	figlio
"	600	per il secondo	"
"	1000	per il terzo	"
"	1500	per il quarto	"
"	2500	per il quinto	"
"	3000	per il sesto	"

Si conferma, inoltre, quanto fu già precedentemente comunicato, e, cioè, che i premi sono corrisposti per i figli nati dopo il primo marzo 1935, anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente a tale data.

Alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia del richiedente, da rilasciarsi in carta semplice, dal competente ufficio anagrafico.

Per copia conforme
Procede, li 23 giugno 1944

IL SEGRETARIO



flauto

4873

Ufficio Superiore del Personale
degli Affari Generali

Premi di Natalità

Si porta a conoscenza degli uffici dipendenti che S.E. il Capo, del Governo ha fissato nella seguente misura i premi di natalità per dipendenti dello Stato :

lire	400	per il primo	figlio
"	600	per il secondo	"
"	1000	per il terzo	"
"	1500	per il quarto	"
"	2500	per il quinto	"
"	3000	per il sesto	"

Si conferma, inoltre, quanto fu già precedentemente comunicato, e, cioè, che i premi sono corrisposti per i figli nati dopo il primo marzo 1935, anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente a tale data.

Alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia del richiedente, da rilasciarsi in carta semplice, dal competente ufficio anagrafico.

Per copia conforme
Proceda, li 23 giugno 1944

IL SEGRETARIO

flauto



4873

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione
e di Pena

UFFICIO I°
Prot. N.° 44208/12

Roma, 15 aprile 1935-A.XIII

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
di Prevenzione e di Pena del

R E G N O

O G G E T T O : Premi di nuzialità.

C i r c o l a r e n° 711

S.E. il CAPO DEL GOVERNO ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali, che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura :

Lire	4.000	per	gli	impiegati	di	gruppo	A
"	3.000	per	gli	impiegati	di	gruppo	B
"	2.000	per	gli	impiegati	di	gruppo	C
"	1.500	per	il	salariato	personale	assimilato.	

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno per il personale del gruppo C e per i salariati ed assimilati, e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione dei premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di Lire 400 per il primo figlio, di Lire 600 per il secondo e di Lire 1.000 per il terzo.

Le domande dei funzionari ed agenti degli Istituti di prevenzione e di pena, con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli, dell'età del richiedente, del grado e del gruppo al quale appartengono, dovranno essere inviate a questo Ministero, che provvederà alla loro trasmissione all'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'erogazione dei premi.

Prego di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente favorendo un cenno di ricevuta.

per M I N I S T R O

sta. Novelli

S.E. il CAPO DEL GOVERNO ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali, che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura :

Lire	4.000	per gli impiegati di gruppo A
"	3.000	per gli impiegati di gruppo B
"	2.000	per gli impiegati di gruppo C
"	1.500	per i salariati e personale assimilato.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno per il personale del gruppo C e per i salariati ed assimilati, e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione dei premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di Lire 400 per il primo figlio, di Lire 600 per il secondo e di Lire 1.000 per il terzo.

Le domande dei funzionari ed agenti degli Istituti di prevenzione e di pena, con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli, dell'età del richiedente, del grado e del gruppo al quale appartengono, dovranno essere inviate a questo Ministero, che provvederà alla loro trasmissione all'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'erogazione dei premi.

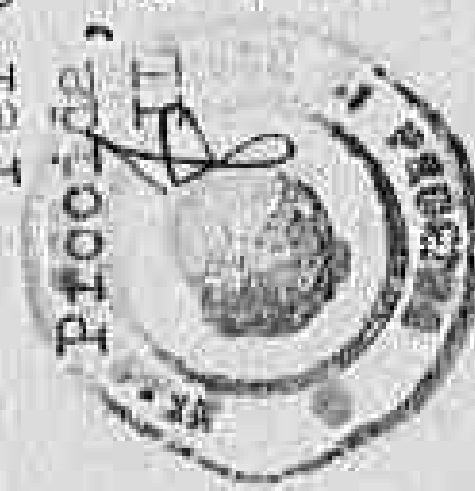
Prego di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente favorendo un cenno di ricevute.

pel M I N I S T R O

f.to : Novelli

Per copia conforme
Proceda, li 23 giugno 1944

IL SEGRETARIO



*Ministero di Grazia
e Giustizia*

Prontuario

Allegato *NA*

4871

Ministero di Grazia e GiustiziaPronunzio

per la liquidazione delle competenze
spettanti al personale di custodia, aggregato e salariato
degli Istituti di Prevenzione e di Pena
a decorrere dal 1° Aprile 1940

Tenuto conto degli aumenti disposti con la Legge 15 Aprile 1940 n° 237.

4870

Comandante e Capiguardia Stipendi e supplementi di servizio attivo

Tabella N° 1

Grado	Anni di servizio	Stipendio annuo lordo	Suppl. di servizio attivo annuo lordo	Stipendio e suppl. di serv. attivo mensile netto arrotondato
Comandante	—	9.350		813
	16	10.450		889
	20	11.440	2090.	959
	23	12.430		1028
	26	13.530		1105
Capoguardia di I classe	—	8.470		726
	13	9.020		764
	16	9.570	1.760	803
	19	10.230		849
	22	11.000		903
Capoguardia di II classe	—	7.590		648
	9	7.920		671
	12	8.470.	1.540	709
	15	8.800		732
	18	9.130		766
	21	9.570		786

Sono dedotte per lo stipendio le ritenute: Tesoro 6% Opera di previdenza 2% Ricchezza Mobile 8% Fondo garanzia cessioni 0.10% Complementare 0.50% Addizionale 2% e bollo per quietanza.

Per il supplemento di servizio attivo sono dedotte le ritenute: Ricchezza Mobile 8% Complementare 0.50% Addizionale 2% e bollo per quietanza.

Comandanti e Capiguardia

Tabella N° 2

Indennità militare - militare speciale - vestiario e alloggio
Soprasoldo per distintivi di merito

Specie dell'indennità		Annuo lordo	Mensile Netto arrotondato (1)	
<u>Indennità militare</u>				
Celibatari		187.87	37	
Con famiglia	Con alloggio in natura senza obbligo di permessi	1804.35	137	
	Con alloggio nello stabilimento con obbligo di permessi	2423.87	184	
	Privilegi di alloggio in natura	2650.19	202	
<u>Indennità militare speciale</u>				
Comandante		851.84	60.50	
Capoguardia di 1ª Classe		813.12	57.50	
Capoguardia di 2ª Classe		735.68	52	
	Giornaliera Lorda	Netto 28	arrotondato 30	per giorni 31
Indennità vestiario	0.38	9.80	10.50	10.85
id. di alloggio	1.16	29.50	32. -	33. -
	1.54	39.50	42.50	44. -
	1.93	49.50	53.00	55. -
<u>Distintivo di merito</u>	0.38	9.80	10.50	10.85
	0.77	19.60	21. -	21.70
	1.16	29.05	32. -	33. -
(1) Sono dedotte per l'indennità militare speciale le ritenute: Tesoro 6% Ricchezza Mobile 8% complementare, 0.50% Fondo garanzia cessioni 0.10% Addizionale 2% e bollo quietanza; per tutte le altre indennità, le ritenute: Ricchezza Mobile - complementare - addizionale e bollo quietanza.				

Tabella № 3

Sottocapiguardia
Paga e aumento del 10 %

Grado	Anni di servizio	Paga giornaliera lorda	Supplemen- to lordo	Importo netto arrotondato per giorni		
				28	30	31
Sottocapi di 1ª classe	—	17.87	1.81	503	539	557
	3	18.53	1.87	521	559	577
	6	19.80	1.98	557	596	616
	9	21.01	2.09	590	633	654
	12	21.67	2.14	609	652	674
	15	22.33	2.20	627	672	694
	18	22.88	2.31	644	690	713
Sottocapi di 2ª classe	—	17.16	1.76	484	518	535
	3	17.87	1.81	503	539	557
	6	19.19	1.87	538	577	596
	9	19.80	1.98	557	596	616
	12	21.01	2.09	590	633	654
	15	21.67	2.14	609	652	674

Sono dedotte le ritenute: Ricchezza mobile 8% Complementare 0.50%
Addizionale 2% e bollo per quietanza.

4063

Sottocapiguardia

Tabella N° 4

Indennità militare e militare speciale - Indennità vestiario e alloggio -
Soprassoldo per distintivi di merito

Specie dell'Indennità		Annua lorda	mensile netto arrotondato (1)	
<u>Indennità militare</u>				
Sottocapi di 1° classe				
Celibi		418.14	32	-
Con famiglia	Con alloggio in natura senza obbligo di pernott.	1.734.66	132	-
	Con alloggio nello Stabilimento con obbligo di pernott.	2.354.14	149	-
	Sprovvisti di alloggio in natura	2.586.49	194	-
Sottocapi di 2° classe				
Celibi		248.78	21	-
	Con alloggio in natura senza obbligo di pernottarsi	1.595.26	121	-
	Con alloggio nello Stabilimento con obbligo di pernott.	2.214.78	168	-
	Sprovvisti di alloggio in natura	2.444.10	186	-
<u>Indennità militare speciale:</u>				
Sottocapi di 1° classe		635 -	48.50	
" 2° "		565.31	43	-
		Giornaliera lorda	Netto arrotondato per giorni (1)	
<u>Indennità vestiario</u>				
" alloggio				
		0.38	9.80	10.50
		1.16	29.50	32 -
		1.54	39.50	44 -
		1.93	49.50	55 -
Soprassoldi distintivo di merito				
		0.38	9.80	10.50
		0.77	19.60	21 -
		1.16	29.50	32 -

(1) Sono dedotte le ritenute: Richezza Mob. 8% Complementare 0.50% Addizionale 2% e bollo per quietanza

Tabella n° 5



Tabella N° 6Guardie scelte e Guardie
Indennità varie

Specie dell'Indennità	Giorna- liera lorda	Con deduzione dell'imposta complementare netto mensile per giorni			Senza deduzione dell'imposta complementare netto mensile per giorni		
		28	30	31	28	30	31
Aumento paga per zeffemia	0.50	—	—	—	13.90	14.90	15.40
	1.02	—	—	—	28.50	30.50	31.50
	1.53	—	—	—	42.50	46. —	47.50
	2.05	—	—	—	57.50	61.50	63.50
	2.55	—	—	—	71.50	76.50	79. —
	3.07	—	—	—	86. —	92. —	95. —
Indennità vestiario	0.38	10.80	11.55	11.95	10.85	11.60	12. —
Indennità di alloggio	1.16	32.50	34.50	36. —	32.50	35. —	36. —
	1.54	43. —	46. —	47.50	43.50	46.50	48. —
	1.93	54. —	58. —	60. —	54. —	58. —	60. —
Distintivi di merito	0.38	10.80	11.55	11.95	10.85	11.60	12. —
	0.77	21.50	23. —	23.50	21.50	23. —	24. —
	1.16	32.50	34.50	36. —	32.50	35. —	36. —

~ Personale aggregato di nomina permanente ~

4866

Tabella N° 8

Sanitari

Competenze annue lorde			Rata mensile nella arrotondata	
al 30 - 11 - 1930		al 1-4-1940		
Rettibuzione	10%	Totale	Rettibuzione e 10%	
2.000	200	2.200	2.682,68	205
2.200	220	2.420	2.950,92	226
2.400	240	2.640	3.219,20	246
2.600	260	2.860	3.487,47	267
2.800	280	3.080	3.755,74	287
3.000	300	3.300	4.024 —	308
3.300	330	3.630	4.426,41	339
3.600	360	3.960	4.828,81	369
3.900	390	4.290	5.231,21	00
4.000	400	4.400	5.365,36	410
4.200	420	4.620	5.633,60	431
4.400	440	4.840	5.901,88	451
4.500	450	4.950	6.036,01	459
4.800	480	5.280	6.438,42	490
5.000	500	5.500	6.707,80	510
5.200	520	5.720	6.974,95	531
5.500	550	6.050	7.377,37	561
5.600	560	6.160	7.511,49	571
6.000	600	6.600	8.048,04	612
6.500	650	7.150	8.314,09	632
7.000	700	7.700	8.826 —	671
8.500	850	9.350	10.717,30	815
9.000	900	9.900	11.347,73	86
10.000	1.000	11.000	12.608,59	959
12.000	1.200	13.200	15.130,31	1.151
15.000	1.500	16.500	18.510,49	1.408
18.000	1.800	19.800	22.212,58	1.690

N.B. Sugli importi mensili
lordi si devono dedurre
i contributi ordinari e
straordinari dovuti per
la Cassa Pensioni.

4865

Sono dedotte le ritenute R.M. 8%
Complementare 0.50%
Addizionale 2% e bollo per
quietanza

Tabella N° 9

- Cappellani -

Competenze annue lorda				Rata mensile netta arrotondata
al 30 - 11 - 1930		al 1-4-1940		
Retrribuzione	10%	Totale	Retrribuzione e 10%	
1 4 0 0	1 4 0	1 5 4 0	1 8 7 7 8 5	1 4 4
1 6 0 0	1 6 0	1 7 6 0	2 1 4 6 1 3	1 6 4
1 8 0 0	1 8 0	1 9 8 0	2 4 1 4 3 9	1 8 5
2 0 0 0	2 0 0	2 2 0 0	2 6 8 2 6 8	2 0 5
2 2 0 0	2 2 0	2 4 3 0	2 9 5 0 9 2	2 2 6
2 4 0 0	2 4 0	2 6 4 0	3 2 1 9 2 0	2 4 6
2 5 0 0	2 5 0	2 7 5 0	3 3 5 3 3 1	2 5 6
2 6 0 0	2 6 0	2 8 6 0	3 4 8 7 4 7	2 6 7
2 7 5 0	2 7 5	3 0 2 5	3 6 8 8 6 7	2 8 2
3 0 0 0	3 0 0	3 3 0 0	4 0 2 4 -	3 0 8
3 3 0 0	3 3 0	3 6 3 0	4 4 2 6 4 1	3 3 9
3 5 0 0	3 5 0	3 8 5 0	4 6 9 4 6 9	3 5 9
3 6 0 0	3 6 0	3 9 6 0	4 8 2 8 8 1	3 6 9
4 0 0 0	4 0 0	4 4 0 0	5 3 6 5 3 6	4 1 0
4 5 0 0	4 5 0	4 9 5 0	6 0 3 6 0 1	4 5 9
5 0 0 0	5 0 0	5 5 0 0	6 7 0 7 8 0	5 1 0
				Sono dedotte le ritenute:
				R.M. 8% Compl. 0.50%
				Addiz. 2% - Bollo per quietanza

Sono dedotte le ritenute:

R.M. 8% Compl. 0.50%

Addiz. 2% - Bollo per quietanza

Tabella № 19

Aggiunta di famiglia - Per i Comandanti e Capi Guardia

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 10.000 a 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 50.000 a 99.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore di 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole min.	165	151	148.50	135	123.75	113	99	90.50	82.50	75
" con 1 figlio min.	198	181	178.20	163	148.50	135	118.80	108	99	90.50
" " 2 " "	231	211	207.90	190	173.25	158	138.60	126	115.50	105
" " 3 " "	264	241	237.60	217	198	181	158.40	145	132	120
" " 4 " "	330	301	297	271	247.50	226	198	181	165	151
" " 5 " "	396	361	356.40	325	297	271	237.60	217	198	181
" " 6 " "	462	422	415.80	380	346.50	316	277.20	253	231	211
" " 7 " "	528	482	475.20	434	396	361	316.80	289	264	241
" " 7 " "	528	528	475.20	475	396	396	316.80	317	264	264
" " 8 " "	594	594	534.60	534	445.50	445	356.40	356	297	297
" " 9 " "	660	660	594	594	495	495	396	396	330	330
" " 10 " "	726	726	653.40	653	544.50	544	435.60	435	363	363

Sono dedotte le ritenute R. M. 8% - Compl. 0.50% - Addiz. 2% e bollo per quietanza -

Tabella N° 20

- Aggiunta di famiglia per i Sottocapiguardia -

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. dai 100.000 ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 50.000 a 99.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore dei 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole minore	143	130	128.70	117	107.25	98	85.80	78 -	71.50	65 -
" con 1 figlio minore	165	151	148.50	135	123.75	113	99 -	90.50	82.50	75 -
" " 2 " "	187	171	168.30	154	140.25	128	112.20	102 -	93.50	85.50
" " 3 " "	209	201	188.10	172	156.75	143	125.40	114 -	104.50	95.50
" " 4 " "	253	231	227.70	208	189.75	173	151.80	138 -	126.50	115 -
" " 5 " "	297	271	267.30	244	222.75	203	178.20	163 -	148.50	135 -
" " 6 " "	341	311	306.90	280	255.75	233	204.60	187 -	170.50	156 -
" " 7 " "	385	351	346.50	316	288.75	264	231 -	211 -	192.50	176 -
" " 7 " "	385	385	346.50	346	288.75	289	231 -	231 -	192.50	192 -
" " 8 " "	429	429	386.10	386	321.75	322	257.40	257 -	214.50	214 -
" " 9 " "	473	473	425.70	426	354.75	355	283.80	284 -	236.50	236 -
" " 10 " "	517	517	465.30	465	387.75	388	310.20	310	258.50	258 -

Sono dedotte le ritenute: R.M. 8%. Compl. 0.50%. Addiz. 2%, e bollo per quietanza.

Tabella 11221

Agiunte di famiglia - Per le Guardie scelte e Guardie

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 100.000 a 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore dei 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole minore	143	142	128.70	128	107.25	107	85.50	85.50	71.50	71 -
" con 1 figlio minore	165	164	148.50	148	123.75	123	99. -	98.50	82.50	82 -
" " 2 " "	187	186	168.30	167	140.25	140	112.20	112 -	93.50	93 -
" " 3 " "	209	208	188.10	187	156.75	156	125.40	125 -	104.50	104 -
" " 4 " "	253	252	227.70	227	189.75	189	151.80	151 -	126.50	126 -
" " 5 " "	297	295	267.30	266	222.75	222	178.20	177 -	148.50	148 -
" " 6 " "	341	339	306.90	305	255.75	254	204.60	204 -	170.50	170 -
" " 7 " "	385	383	346.50	345	288.75	287	231 -	230 -	192.50	192 -
" " 7 " "	385	385	346.50	346	288.75	289	231 -	231 -	192.50	192 -
" " 8 " "	429	429	386.10	386	321.75	322	257.40	257 -	214.50	214 -
" " 9 " "	473	473	425.70	426	354.75	355	283.80	284 -	236.50	236 -
" " 10 " "	517	517	465.30	465	387.75	388	310.20	310 -	258.50	258 -

Tabella M: 9

Cappelletti ~

Compensazione annua lorda				Rata mensile netta arrotondata
al 30-11-1930	al 1-4-1940			
Ributazione	10%	Totale	Ributazione e 10%	
1400	140	1540	1877.85	144
1600	160	1760	2146.13	164
1800	180	1980	2414.39	185
2000	200	2200	2682.68	205
2200	220	2420	2950.92	226
2400	240	2640	3219.20	246
2500	250	2750	3353.31	256
2600	260	2860	3487.47	267
2750	275	3025	3688.67	282
3000	300	3300	4024	308
3300	330	3630	4426.41	339
3500	350	3850	4694.69	359
3600	360	3960	4828.81	369
4000	400	4400	5365.36	410
4500	450	4950	6036.01	459
5000	500	5500	6707.80	510
Sono dedotte le ritenute:				
R.M. 8% Compl. 0.50%				
Addiz. 2% - Bollo per quietanza				

Sono dedotte le ritenute:

R.M. 8% Comp. 0.50%

Addiz. 2% - Bollo per quietanza

Tabella № 19

Aggiunta di famiglia - Per i Comandanti e Capi Guardia

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 10.000 a 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 50.000 a 99.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore di 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole min.	165	154	148.50	135	123.75	113	99 —	90.50	82.50	75 —
" con 1 figlio min.	198	181	178.20	163	148.50	135	118.80	108 —	99 —	90.50
" " 2 " "	231	211	207.90	190	173.25	158	138.60	126 —	115.50	105 —
" " 3 " "	264	241	237.60	217	198 —	181	158.40	145 —	132 —	120 —
" " 4 " "	330	301	297 —	271	247.50	226	198 —	181 —	165 —	151 —
" " 5 " "	396	361	356.40	325	297 —	271	237.60	217 —	198 —	181 —
" " 6 " "	462	422	415.80	380	346.50	316	277.20	253 —	231 —	211 —
" " 7 " "	528	482	475.20	434	396 —	361	316.80	289 —	264 —	241 —
" " 7 " "	528	528	475.20	475	396 —	396	316.80	317 —	264 —	264 —
" " 8 " "	594	594	534.60	534	445.50	445	356.40	356 —	297 —	297 —
" " 9 " "	660	660	594 —	594	495 —	495	396 —	396 —	330 —	330 —
" " 10 " "	726	726	653.40	653	544.50	544	435.60	435 —	363 —	363 —

Sono dedotte le ritenute R.M. 8% - Compl. 0.50% - Addiz. 2% e bollo per quietanza.

Tabella N° 20

- Aggiunta di famiglia per i Sottocapiguardia -

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. dai 100.000 ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 50.000 a 99.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore dei 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole minore	143	130	128.70	117	107.25	98	85.80	78 -	71.50	65 -
" con 1 figlio minore	165	151	148.50	135	123.75	113	99 -	90.50	82.50	75 -
" " 2 " "	187	171	168.30	154	140.25	128	112.20	102 -	93.50	85.50
" " 3 " "	209	201	188.10	172	156.75	143	125.40	114 -	104.50	95.50
" " 4 " "	253	231	227.70	208	189.75	173	151.80	138 -	126.50	115 -
" " 5 " "	297	271	267.30	244	222.75	203	178.20	163 -	148.50	135 -
" " 6 " "	341	311	306.90	280	255.75	233	204.60	187 -	170.50	156 -
" " 7 " "	385	351	346.50	316	288.75	264	231 -	211 -	192.50	176 -
" " 7 " "	385	385	346.50	346	288.75	289	231 -	231 -	192.50	192 -
" " 8 " "	429	429	386.10	386	321.75	322	257.40	257 -	214.50	214 -
" " 9 " "	473	473	425.70	426	354.75	355	283.80	284 -	236.50	236 -
" " 10 " "	517	517	465.30	465	387.75	388	310.20	310	258.50	258 -

Sono dedotte le ritenute: R.M. 8%. Compl. 0.50%. Addiz. 2%, e bollo per quinzana.

Tabella n° 21

Aggiunte di famiglia - Per le Guardie scelte e Guardie

Stato di famiglia	Per i Comuni con popol. superiore ai 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 100.000 a 499.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 50.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popol. minore dei 20.000 abitanti	
	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta	mensile lorda	mensile netta
Coniugato senza prole minore	143	142	128.70	128	107.25	107	85.50	85.50	71.50	71 -
" con 1 figlio minore	165	164	148.50	148	123.75	123	99. -	98.50	82.50	82 -
" " 2 " "	187	186	168.30	167	140.25	140	112.20	112 -	93.50	93 -
" " 3 " "	209	208	188.10	187	156.75	156	125.40	125 -	104.50	104 -
" " 4 " "	253	252	227.70	227	189.75	189	151.80	151 -	126.50	126 -
" " 5 " "	297	295	267.30	266	222.75	222	178.20	177 -	148.50	148 -
" " 6 " "	341	339	306.90	305	255.75	254	204.60	204 -	170.50	170 -
" " 7 " "	385	383	346.50	345	288.75	287	231 -	230 -	192.50	192 -
" " 7 " "	385	385	346.50	346	288.75	289	231 -	231 -	192.50	192 -
" " 8 " "	429	429	386.10	386	321.75	322	257.40	257 -	214.50	214 -
" " 9 " "	473	473	425.70	426	354.75	355	283.80	284 -	236.50	236 -
" " 10 " "	517	517	465.30	465	387.75	388	310.20	310 -	258.50	258 -

Indennità caroviveri per i Sottocapiguardia, Guardie scelte e Guardie
Ce li bi o vedovi senza prole

22

Tabella N° 25

Indennità di corso viveri - Al personale Aggregato di Marina Permanente

Indennità di Carlo Vizzini

Stato di Famiglia	Per i Comuni con popolazione superiore ai 49.999 abitanti		Per i Comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti		Per i Comuni con popolazione da 50.000 a 99.999 abitanti		Per i Comuni con popolazione da 20.000 a 49.999 abitanti		Per i Comuni con popolazione minore dei 20.000 abitanti		
	mensile lordo (100%)	mensile netto arrotondato		mensile netto arrotondato		mensile netto arrotondato		mensile netto arrotondato		mensile netto arrotondato	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Celibe----	44 —	40 —	40.50	36 —	36.50	30 —	30 —	24 —	24 —	20 —	20 —
Coniugato--	123.84	113 —	114 —	102 —	102 —	84.50	85 —	68 —	68 —	56.50	57 —
" 1 f. m.	143.75	131 —	132 —	118 —	119 —	98.50	99 —	78.50	79 —	65.50	66 —
" 2 " "	163.65	149 —	150 —	134 —	135 —	112 —	113 —	89.50	90 —	74.50	75 —
" 3 " "	183.56	167 —	168 —	151 —	152 —	126 —	126 —	100 —	101 —	83.50	84 —
" 4 " "	223.37	204 —	205 —	184 —	184 —	153 —	154 —	122 —	123 —	102.00	102 —
" 5 " "	263.18	240 —	242 —	216 —	217 —	180 —	181 —	144 —	145 —	120 —	121 —
" 6 " "	302.99	277 —	278 —	249 —	250 —	207 —	209 —	166 —	167 —	138 —	139 —
" 7 " "	342.80	313 —	315 —	282 —	283 —	235 —	236 —	188 —	189 —	156 —	157 —
" 7 " "	342.80	343 —		308 —		257 —		206 —		171 —	
" 8 " "	382.61	382 —		344 —		287 —		229 —		191 —	
" 9 " "	422.42	422 —		380 —		317 —		253 —		211 —	
" 10 " "	462.23	462 —		416 —		346 —		277 —		231 —	

1962

(1) Esenti da ritenute

A) Sono dedotte le ritenute: R.M. 8% Compl. 0.50% Addiz. 2% e bollo quietanza

B) Sono dedotte: R.M. 8%. Addiz. 2% e bollo quietanza

2279